


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 febbraio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 18 - 00180 ROMA - CENTRALINO 05081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 48.

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 49.

Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere ..... Pag. 3

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 17.

Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali .... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 18.

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. .... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 19.

Disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ..... Pag. 35

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 20.

Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ..... Pag. 41

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 15.

Modificazione dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari», come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 in materia di personale) ..... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 16.

Istituzione dell'agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP) ..... Pag. 47

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 17.

Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato ..... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 18.

Norme per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra ..... Pag. 55

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 19.

Istituzione del prestito d'onore ..... Pag. 56

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 20.

Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia ..... Pag. 57

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 21.**

**Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza** ..... Pag. 59

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 22.**

**Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio** ..... Pag. 59

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 23.**

**Modificazione ed integrazione alla legge regionale del 10 novembre 1998 n. 49: «Sostegno alle Associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale»** ..... Pag. 62

**REGIONE SICILIA****LEGGE 28 settembre 1999, n. 23.**

**Interventi per le opere universitarie e contributi in favore di teatri** ..... Pag. 63

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 48.

**Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 26 ottobre 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La corte costituzionale con sentenza 30 settembre 1999, n. 382, depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999, ha dichiarato:

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione».

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 Kv e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, pari rispettivamente a 0,5 Kv/m e 0,2  $\mu$ T (micro Tesla).

2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 Kv.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli.

4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

5. È abrogato il comma 5 dell'art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

## Art. 2. (1)

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 22 ottobre 1999

GALAN

(1) Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall'art. 127, comma 3 della Costituzione.

99R0932

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 49.

**Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 26 ottobre 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA.

la seguente legge regionale:

*Capo I*  
NORME GENERALIArt. 1.  
*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definisce e disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- c) attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
- d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) strutture ricettive - residence;
- f) attività ricettive in residenze rurali;
- g) case per ferie;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) foresterie per turisti;
- l) case religiose di ospitalità;
- m) centri soggiorno studi.

2. La presente legge non disciplina le strutture ricettive all'aria aperta e i rifugi, disciplinati da specifica normativa regionale.

#### Art. 2.

##### *Delega alle province*

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle province.

2. Le province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al presidente della provincia, propone al consiglio regionale la revoca della delega.

#### Capo II

### DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

#### Art. 3.

##### *Esercizi di affittacamere*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti mobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere i servizi minimi di cui all'allegato I, lettera a).

3. L'eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande, con l'esclusione di quelle superalcoliche, è limitata alle persone alloggiate.

4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie.

5. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali.

6. Ai fini della classificazione di cui all'art. 14, comma 1 gli esercizi di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, lettera b).

#### Art. 4.

##### *Attività ricettive in esercizi di ristorazione*

1. Costituiscono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture composte da non più di sei camere, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

2. Gli esercizi di ristorazione che volgono attività ricettive con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 1, possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.

3. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono soggette alle medesime disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 4, 5, 6.

#### Art. 5.

##### *Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast*

1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.

2. Le attività ricettive di cui al comma 1 devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato II.

#### Art. 6.

##### *Unità abitative ammobiliate a uso turistico*

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

2. Gli immobili destinati a unità abitative ammobiliate a uso turistico devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato III.

4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale, fornendo oltre ai servizi di cui all'allegato III, anche:

1) la pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

2) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

b) in forma imprenditoriale, fornendo solo i servizi di cui all'allegato III;

c) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa e con la fornitura dei soli servizi di cui all'allegato III.

5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Strutture ricettive-residence*

1. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi.

2. Gli immobili destinati all'attività ricettiva residence devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

3. Le strutture ricettive di cui al comma 1, sono gestite in forma imprenditoriale e devono fornire i servizi minimi di cui all'allegato IV.

#### Art. 8.

##### *Attività ricettive in residenze rurali*

1. Costituiscono attività ricettive in residenze rurali le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali, composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Il piano regolatore generale comunale individua e norma le residenze rurali con relative pertinenze localizzate in zona agricola.

3. Le attività ricettive di cui al comma 1 assicurano i servizi minimi previsti all'allegato V, lettera a).

4. Gli immobili destinati ad attività ricettive in residenze rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono avere una pertinenza di terreno di almeno 5.000 mq, eventualmente utilizzato anche per l'animazione sportivo-ricreativa con le relative attrezzature.

5. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed è approvata dalla provincia.

6. In alternativa alla dizione attività ricettiva in residenza rurale può essere usata quella di country house.

## Art. 9.

*Case per ferie*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. In aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi per le attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, individuata di norma al di sotto dei 14 anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico. Nei centri di vacanze per ragazzi deve essere inoltre assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico, medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per le necessità di pronto intervento.

4. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Le case per ferie possono essere altresì dotate di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

5. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.

## Art. 10.

*Ostelli per la gioventù*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

2. Gli immobili, adibiti a ostelli per la gioventù devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti di cui all'allegato VI.

3. I complessi di cui al comma 1 possono disporre anche di una cucina comune dove gli ospiti possono prepararsi i pasti.

## Art. 11.

*Foresterie per turisti*

1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

2. Gli immobili adibiti a foresterie per turisti devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

## Art. 12.

*Case religiose di ospitalità*

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

2. Ai sensi del comma 1 sono considerati enti a fini religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, che provvedono ad offrire ospitalità temporanea nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.

4. Gli immobili, adibiti a case religiose di ospitalità, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.

## Art. 13.

*Centri soggiorno studi*

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

3. I centri soggiorno studi sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26.

## Capo III

## CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

## Art. 14.

*Classificazione*

1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b), le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti posseduti e così definiti con apposito provvedimento della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività ricettive in residenze rurali, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità e i centri soggiorno studi sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti e servizi di cui agli allegati V e VI e di quanto previsto all'art. 13, comma 3, per i centri soggiorno studi.

3. Per gli esercizi di cui ai commi 1 e 2, la classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.

4. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno di ciascuna struttura ricettiva il segno distintivo, corrispondente alla categoria assegnata e conforme al modello approvato dalla giunta regionale.

## Art. 15.

*Procedure per la classificazione*

1. La classificazione di cui all'art. 14, è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2000.

2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

3. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui all'art. 14 la domanda di classificazione è presentata alla provincia dall'interessato, corredata della documentazione di cui all'allegato VII.

4. Qualora, per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento.

5. La classificazione è assegnata dalla provincia sulla base degli elementi denunciati di cui all'allegato VII a seguito di verifica e sentito il parere dell'azienda di promozione turistica competente per territorio da fornirsi entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di silenzio la provincia provvede, comunque, alla classificazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il modulo di classificazione deve essere inviato dalla provincia all'interessato, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli pervenuti, con la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere ripresentati dall'interessato alla provincia entro il mese

di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato VII è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

#### Art. 16.

##### *Notifica della classificazione e ricorsi*

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e comunicato al comune in cui è ubicato l'esercizio, alla giunta regionale e all'azienda di promozione turistica competente per territorio.

2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.

#### Art. 17.

##### *Denuncia di inizio attività*

1. Le attività ricettive di cui all'art. 14 possono essere intraprese su denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. La denuncia è presentata al comune, ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla giunta regionale, indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, i periodi di apertura e l'ubicazione della struttura, corredata dalla relativa autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 deve essere altresì indicata l'iscrizione del titolare alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione delle strutture ricettive case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità e centri soggiorno studi.

4. Copia delle denuncia di cui al comma 2 deve essere inviata per conoscenza alla provincia competente per territorio.

#### Art. 18.

##### *Periodi di apertura*

1. Le strutture ricettive indicate all'art. 14 possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'art. 20, e al comune competente per territorio.

#### Art. 19.

##### *Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività*

1. Gli esercizi classificati previsti all'art. 14, ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al comune, alla provincia e all'azienda di promozione turistica competenti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertare gravi circostanze.

3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 5.

4. La chiusura delle strutture ricettive, di cui all'art. 14, per cessazione dell'attività va comunicata al comune, alla provincia e all'azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.

5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il comune provvede alla chiusura temporanea della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottempererà, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

6. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:

a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;

b) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

c) qualora venga meno il requisito soggettivo per il titolare della struttura ricettiva previsto all'art. 17, comma 3, o in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del medesimo;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

e) in caso di recidivo comportamento di cui all'art. 25, comma 6.

7. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla provincia e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.

#### Art. 20.

##### *Disciplina dei prezzi*

1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 14 comunicano alla provincia competente, su modello regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo.

2. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all'interessato e inviata alla Regione e all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'applicazione della sanzione prevista all'art. 25, comma 8.

5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività di cui all'art. 17, comma 4.

6. Per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione, la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato I lettera a) e di IVA.

7. Per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b), i prezzi devono essere comprensivi dei servizi indicati all'allegato III, mentre per le strutture ricettive

residence, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato IV. I costi di riscaldamento e raffreddamento possono essere incorporati dalle tariffe e addebitati a parte solo ove sia installato il contatore.

8. Per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato V, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento:

- a) all'alloggio, prima colazione inclusa;
- b) alla mezza pensione, comprendente l'alloggio, la prima colazione e un pasto;
- c) alla pensione completa, comprendente l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo.

9. Per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato VI, lettera b) e di I.V.A.

10. È facoltà del gestore o del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, e comunque non prima delle ore 10.

#### Art. 21.

##### *Forme di pubblicità dei prezzi*

1. È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione, praticati per l'anno solare in corso.

2. È fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, in ogni camera o in ogni unità abitativa di struttura ricettiva indicata all'art. 14, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, un cartellino contenente i dati di cui all'allegato VIII, aggiornati all'anno solare in corso.

3. Per le strutture ricettive previste dall'art. 14, è fatto altresì obbligo di esporre in ogni camera o in ogni unità abitativa, oltre il piano terra, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.

#### Art. 22.

*Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti.*

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. La denuncia deve essere inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dall'azienda di promozione turistica su modello regionale.

3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), lo comunica alla azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 5.

4. L'azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla provincia competente.

5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all'azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa azienda su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente

il periodo apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e all'azienda di promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:

- a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
- b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
- c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
- d) il periodo di messa in locazione;
- e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.

7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla provincia competente, ai fini dell'attività di informazione turistica.

8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

#### Art. 23.

##### *Registrazione delle persone alloggiate*

1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di comunicare all'azienda di promozione turistica competente, su apposito modello ISTAT fornito dalla stessa azienda, il movimento dei turisti ospiti di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.

#### Capo IV

##### NORME COMUNI E FINALI

#### Art. 24.

##### *Reclami e vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla provincia ad eccezione delle norme concernenti le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, di cui all'art. 5, e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di cui all'art. 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall'azienda di promozione turistica competente per territorio. La provincia e l'azienda di promozione turistica nell'esperienza di accertamenti possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regione.

2. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al presidente della giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento. Per i clienti ospiti delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, che abbiano comunicato i prezzi all'azienda di promozione turistica, il reclamo documentato è inviato al presidente dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, entro trenta giorni dall'evento.

3. Il presidente della giunta provinciale o il presidente dell'azienda di promozione turistica, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il presidente della giunta provinciale o il presidente dell'azienda di promozione turistica, comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva, che il servizio fornito o il prezzo applicato non erano conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 8.

5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia o all'azienda di promozione turistica competente.

6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il presidente della giunta provinciale o il presidente della azienda di promozione turistica ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

#### Art. 25.

##### *Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Chiunque esercita un'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio attività al comune, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 19.

3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4 dell'art. 14, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'allegato VIII, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a 800 mila.

5. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 19 comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo in caso di recidiva.

6. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

8. Chiunque applichi prezzi difforni da quelli comunicati è soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

9. La mancata esposizione del cartello di cui all'art. 21, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 800 mila.

10. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.

11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 9 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente, salvo quanto previsto al comma 13.

12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono da essa trattenute, salvo quanto previsto al comma 13.

13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 3, 6 e 8 sono comminate dall'azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

La sanzione prevista al comma 10 è comminata dall'azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

14. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5 e 6, comma 4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 4, 7 e 9 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 11 è comminata dall'azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

#### Art. 26.

##### *Disposizione transitoria per la procedura di classificazione*

1. La provincia competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge, valevole per il quinquennio 2000-2005.

2. A tal fine i titolari degli esercizi di affittacamere, di case e appartamenti per vacanze, di case per ferie, di ostelli per la gioventù, di foresterie per turisti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e già disciplinati dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, e successive modifiche, sono tenuti a denunciare su appositi moduli, predisposti e forniti dalle province su modello regionale, i dati necessari per la classificazione medesima entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

3. Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, di cui al comma 2, che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione, in base alle norme della presente legge, possono ottenere una classificazione provvisoria a condizione che provvedano, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di classificazione provvisoria, a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la provincia provvede, ove possibile, alla nuova classificazione definitiva.

#### Art. 27.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 tutti gli articoli con esclusione al comma 2, dell'art. 2 della definizione «rifugi alpini» nonché con esclusione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 42 relativi alla disciplina dei rifugi alpini.

2. È altresì abrogata la legge regionale 6 settembre 1991, n. 26.

#### Art. 28.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, con lo stanziamento del capitolo n. 4100 denominato «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province» e determinato annualmente ai sensi dell'art. 32 della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bolettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 22 ottobre 1999

GALAN

99R0933

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 17.

Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 14 luglio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEGLI ENTI LOCALI

## Art. 1.

## Organo di controllo

1. Il controllo sugli atti degli enti locali compresi nel territorio regionale è esercitato, in attuazione dell'art. 65 dello statuto, dal comitato regionale di controllo con sede in Genova.

## Art. 2.

## Competenza

1. Il comitato esercita, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), il controllo di legittimità sugli atti:

- a) delle province, della città metropolitana di Genova, dei comuni e delle comunità montane;
- b) dei consorzi tra enti locali;
- c) delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali);
- d) dei municipi di cui all'art. 12 della legge n. 142/1990;
- e) delle circoscrizioni di cui all'art. 13 della legge n. 142/1990;
- f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le modalità di cui al capo II;
- g) degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette).

## Art. 3.

## Designazioni e candidature dei componenti del comitato

1. Il comitato è costituito nei modi stabiliti dall'art. 42 della legge n. 142/1990.

2. Il presidente del consiglio regionale, entro un mese dalla data di insediamento del nuovo consiglio, fissa la data per l'elezione degli esperti di cui all'art. 42, comma 1, lettera a) della legge n. 142/1990, dandone avviso sui quotidiani più diffusi a livello regionale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo almeno sessanta giorni prima dell'elezione stessa.

3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale richiede agli ordini professionali degli avvocati e dottori commercialisti e al collegio dei ragionieri, le terne dei nominativi per le designazioni degli esperti di cui al citato art. 42, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 che devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'elezione.

4. L'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri deve essere espressa unitariamente da tutti gli ordini e collegi professionali la cui circoscrizione sia compresa nel territorio della Regione. In carenza di candidature e qualora le terne non siano state presentate nel termine di cui al comma 3, il consiglio regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, provvede ad eleggere gli esperti tra le designazioni pervenute.

5. Le candidature per l'elezione degli esperti di cui al citato art. 42, comma 1, lettera a), numeri 3 e 4 devono essere presentate, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'elezione, alla presidenza del consiglio regionale che le trasmette alla commissione di cui all'art. 30 dello statuto per la verifica dei requisiti prescritti dalla legge n. 142/1990 e per l'esame delle eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

6. I candidati devono espressamente indicare nella richiesta di candidatura i requisiti previsti dalla legge e allegare il proprio curriculum.

7. Il componente di cui al citato art. 42, comma 1, lettera b) e il relativo supplente sono designati dal commissario del Governo entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale.

## Art. 4.

## Elezion dei componenti

1. Il consiglio regionale elegge con un'unica votazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i componenti di cui all'art. 42, comma 1, lettera a) della legge n. 142/1990.

2. Nella stessa seduta il consiglio regionale elegge, con le modalità di cui al comma 1, due componenti supplenti scelti fra gli esperti non eletti di cui all'art. 3.

## Art. 5.

## Costituzione del comitato

1. Il comitato è nominato entro dieci giorni dall'ultima elezione o designazione ai sensi degli articoli 3 e 4 dal presidente della giunta regionale, il quale provvede all'insediamento entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

2. Il comitato dura in carica quanto il consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

## Art. 6.

## Elezion del presidente e del vice presidente

1. Il comitato, subito dopo il proprio insediamento e prima di ogni altro adempimento, sotto la presidenza del componente effettivo più anziano di età, elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza di cui al comma 1, risulta eletto chi abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il comitato, dopo aver eletto il presidente, procede immediatamente all'elezione del vice presidente con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 7.

## Funzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta il comitato, convoca le sedute, predispone l'ordine del giorno e l'assegnazione degli atti ai relatori, sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni del collegio, dispone l'esecuzione delle decisioni adottate.

## Art. 8.

## Funzioni del vice presidente

1. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni sono svolte dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni sono svolte dal componente effettivo eletto più anziano di età.

2. Il vice presidente svolge altresì compiti che gli sono affidati o delegati dal presidente.

#### Art. 9.

##### *Componenti supplenti*

1. Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti i quali possono intervenire e partecipare alla discussione senza diritto di voto, salvo il disposto del comma 2.

2. In caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi sono sostituiti con gli stessi poteri e facoltà dai relativi componenti supplenti, rispettivamente designati o eletti ai sensi degli articoli 3 e 4.

#### Art. 10.

##### *Decadenza dall'ufficio*

1. Il componente che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o nei cui confronti si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge decade dall'ufficio.

2. Il comitato contesta per iscritto la causa di decadenza all'interessato, il quale può presentare le proprie deduzioni scritte entro dieci giorni dalla notificazione della contestazione.

3. Ove il comitato rilevi, comunque, l'esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità la comunica all'interessato il quale deve rimuoverla entro i successivi dieci giorni.

4. Qualora, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, la causa di decadenza permanga, il presidente ne dà comunicazione immediata al presidente della giunta regionale il quale dichiara la decadenza entro trenta giorni.

5. Nello stesso termine il presidente della giunta regionale nomina il primo dei non eletti per i componenti di cui all'art. 4 o richiede al commissario del Governo la designazione per il componente di cui all'art. 3, comma 7.

#### Art. 11.

##### *Sostituzione dei componenti*

1. In caso di dimissioni o morte di un componente, il presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia procede alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 10, comma 5.

#### Art. 12.

##### *Scioglimento del comitato*

1. Il presidente della giunta regionale, accertata l'impossibilità di funzionamento del comitato, previa deliberazione del consiglio regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, procede con decreto al suo scioglimento.

2. Le procedure per la ricostituzione del comitato sono avviate entro dieci giorni dal decreto di scioglimento di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *Obbligo di allontanamento dalla seduta*

1. Allorché siano sottoposti al controllo del comitato atti che investono direttamente o indirettamente interessi di un suo componente, questi ha l'obbligo di allontanarsi dalla seduta limitatamente alla trattazione di tali atti.

#### Art. 14.

##### *Indennità e trattamento di missione*

1. Ai componenti dell'organo di controllo è corrisposta mensilmente un'indennità pari a L. 3.000.000.

2. Al presidente dell'organo di controllo è inoltre corrisposta una ulteriore indennità di carica mensile pari a L. 500.000.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità mensile pari a L. 1.750.000.

4. Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono al lordo delle trattate di legge.

5. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta della somma di L. 120.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi. L'ammontare della riduzione è corrisposto al componente supplente che ha sostituito, nella seduta, il membro effettivo.

6. L'ammontare complessivo corrisposto mensilmente ai componenti supplenti non può comunque essere superiore all'importo di cui al comma 1.

7. Ai componenti effettivi e supplenti che si rechino, per ragioni connesse all'espletamento del loro incarico, in trasferta fuori del territorio regionale competono l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsti per i consiglieri regionali.

#### Art. 15.

##### *Funzionamento del comitato regionale di controllo*

1. Il comitato fissa il calendario dei lavori a cadenza mensile.

2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte alla settimana nei giorni e nelle ore prestabiliti e nella sede assegnata dalla Regione.

3. Il presidente può convocare il comitato in seduta straordinaria, mediante avviso anche telegrafico ai componenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

5. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le decisioni sono adottate con voto palese, tranne quelle dirette all'elezione del presidente e del vice presidente, nonché quelle relative alla contestazione di cause di ineleggibilità o decadenza. Non è ammessa facoltà di astensione e il voto contrario deve essere motivato.

#### Art. 16.

##### *Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno deve essere messo a disposizione dei componenti effettivi o supplenti almeno ventiquattro ore prima della seduta mediante deposito in segreteria e affissione nella sala delle riunioni.

2. Il comitato può deliberare, a richiesta unanime dei componenti votanti, l'iscrizione all'ordine del giorno di eventuali provvedimenti o argomenti aventi carattere di indifferibilità e urgenza.

3. Il comitato può altresì decidere, a maggioranza dei votanti, il rinvio motivato a successiva seduta della decisione sugli atti iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 17.

##### *Verbale*

1. Il verbale di ogni seduta è redatto dal segretario e contiene l'indicazione dei componenti presenti, degli atti esaminati, dei relatori e delle decisioni adottate.

2. Ciascun componente ha facoltà di chiedere che vengano allegati al verbale la motivazione del proprio voto e ogni dichiarazione da lui resa per iscritto.

3. Gli amministratori degli enti intervenuti alle sedute ai sensi dell'art. 23 hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, resta depositato presso la segreteria.

#### Art. 18.

##### *Esercizio di controllo*

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali è esercitato secondo i principi e con le modalità di cui all'art. 17, commi 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43 e 44 della legge n. 127/1997.

**Art. 19.***Sospensione dei termini nei periodi feriali*

1. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 1° al 26 agosto e dal 22 dicembre al 6 gennaio e, conseguentemente, sono sospesi i termini per l'invio degli atti.

**Art. 20.***Trasmissione degli atti*

1. Gli atti degli enti indicati all'art. 2, comma 1, sono trasmessi in unico esemplare autenticato al comitato; essi sono corredati da ogni altro atto o documento richiamato, nonché dagli atti eventualmente presentati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che non siano già stati soggetti a controllo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono elencati in foglio separato, redatto in duplice copia, una delle quali è restituita al consegnatario munita dell'attestazione della data di riceva; in caso di invio tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale d'invio.

3. Dalla data di ricevimento dell'atto decorrono a tutti gli effetti i termini di cui all'art. 17, commi 40 e 42, della legge n. 127/1997.

4. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e alle sue variazioni inviate al controllo devono essere corredate, ove previsto, del parere dei revisori dei conti.

**Art. 21.***Richiesta di chiarimenti*

1. Il dispositivo dell'ordinanza della richiesta di chiarimenti sull'atto soggetto a controllo è comunicato, a cura del segretario, telegraficamente o mediante fonogramma o mediante fax, all'ente interessato entro ventiquattro ore dalla pronuncia.

2. Nei successivi dieci giorni, a pena di nullità, il segretario trasmette all'ente copia integrale dell'ordinanza.

3. I chiarimenti devono essere inviati all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. Il termine è ridotto ad un mese quando l'atto soggetto al controllo è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

**Art. 22.***Istruttoria*

1. Gli uffici del comitato svolgono l'istruttoria, provvedendo, ove necessario, ad integrare la documentazione. A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un rapporto descrittivo del contenuto dell'atto e delle eventuali questioni di diritto, proponendo il conseguente schema di provvedimento.

2. Il componente relatore riferisce sulle pratiche a lui assegnate, formula la proposta di decisione e il successivo provvedimento del comitato e li sottoscrive.

3. Il componente relatore, ove necessario, dispone l'integrazione dell'istruttoria, motivandola.

**Art. 23.***Intervento degli amministratori*

1. In alternativa alla richiesta di chiarimenti il comitato ha facoltà di convocare, entro i dieci giorni dalla data di ricezione dell'atto, con un preavviso di almeno quarantotto ore, il rappresentante legale degli enti interessati o altro soggetto da lui formalmente delegato al fine di acquisire elementi di valutazione degli atti sottoposti all'esame.

2. I rappresentanti legali, qualora ne facciano richiesta, devono essere sentiti su singoli atti all'esame del collegio. L'audizione in questo caso non è alternativa alla richiesta di chiarimenti.

3. I rappresentanti legali possono farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti e non possono comunque essere presenti durante la fase decisionale del controllo.

4. Dell'audizione è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Art. 24.***Comunicazione dell'ordinanza di annullamento*

1. Il dispositivo dell'ordinanza di annullamento predisposta ai sensi dell'art. 22, comma 2, è comunicato a cura del segretario, telegraficamente o mediante fonogramma o mediante fax, all'ente interessato non oltre il termine fissato per il controllo.

2. Nei successivi dieci giorni il dirigente competente trasmette all'ente copia integrale delle ordinanze.

3. Le ordinanze di annullamento sono immediatamente inviate al *Bollettino ufficiale* della Regione per la pubblicazione integrale.

**Art. 25.***Poteri sostitutivi*

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal difensore civico regionale ai sensi dell'art. 17, comma 45, della legge n. 127/1997.

2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del comitato; a tal fine il comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il comitato comunica al difensore civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un commissario.

4. Per gli atti non soggetti a controllo la diffida è effettuata direttamente dal difensore civico sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Il comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

**Art. 26.***Servizio di consulenza*

1. Il comitato, ai sensi dell'art. 17, comma 35, della legge n. 127/1997, sulla base dell'istruttoria degli uffici, fornisce consulenza agli enti di cui all'art. 2 al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi delle attività deliberative.

2. La richiesta di consulenza deve essere presentata in forma scritta dal rappresentante legale dell'ente locale.

3. Il comitato fornisce la consulenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. La consulenza su aspetti diversi da quelli di cui al comma 1 può essere fornita dalla struttura del comitato regionale di controllo avvalendosi anche dello sportello enti locali di cui alla legge regionale 4 settembre 1992, n. 25 (norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali).

5. Il comitato può chiedere informazioni o integrazioni della documentazione agli enti richiedenti, acquisibili anche presso gli enti.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale emana direttive ai fini del coordinamento della consulenza esercitata dal comitato e di quella esercitata dalle strutture regionali.

**Art. 27.***Relazione annuale*

1. Il presidente del comitato trasmette, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione complessiva sull'attività svolta alla giunta e al consiglio regionale, che la esaminano entro il mese successivo per l'adozione delle opportune iniziative ai fini del miglior funzionamento dell'attività di controllo.

**Art. 28.***Avvalimento delle strutture dell'organo di controllo*

1. La giunta regionale può avvalersi della struttura comitato regionale di controllo per l'esercizio dell'attività di controllo ad essa demandata dalle leggi vigenti.

## Art. 29.

*Rappresentanza in giudizio*

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie aventi per oggetto atti del comitato regionale di controllo spetta al presidente della giunta regionale.

## Art. 30.

*Accesso ai documenti*

1. Ciascun consigliere regionale nell'espletamento del proprio mandato ha diritto di ottenere notizie e dati dagli uffici del comitato regionale di controllo; può altresì prendere visione di documenti relativi ad atti per i quali il controllo sia già stato esperito.

2. Chiunque abbia interesse può ottenere a proprie spese dalla segreteria del comitato copia delle ordinanze e dei verbali delle sedute, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti pubblici.

## Art. 31.

*Personale*

1. Il personale regionale addetto al comitato regionale di controllo dipende funzionalmente dal comitato medesimo.

## Art. 32.

*Segreteria del comitato*

1. Il segretario del comitato è responsabile dell'esecuzione delle decisioni, assiste alle sedute, sottoscrive i verbali e le decisioni.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da personale di qualifica non inferiore all'ottava assegnato alla struttura comitato regionale di controllo.

## Art. 33.

*Aziende speciali e istituzioni*

1. Gli atti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge n. 142/1990 non sono soggetti al controllo previsto dalla presente legge.

## Art. 34.

*Controllo su richiesta dei consiglieri degli enti locali*

1. Il controllo su richiesta di consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge n. 127/1997.

2. Il controllo di cui all'art. 17, comma 38, della legge n. 127/1997 è esercitato dal comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio statuto, non abbiano nominato il difensore civico o deliberato il convenzionamento con il difensore civico della Regione o di altri enti locali.

## Capo II

## NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

## Art. 35.

*Atti soggetti al controllo*

1. Il controllo di legittimità su gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita sulle deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo, adottati secondo schemi-tipo approvati dalla giunta regionale, nonché sugli statuti dell'ente e sul rendiconto della gestione.

2. Il bilancio e il conto consuntivo evidenziano gli elementi fondamentali dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell'ente anche ai fini dell'esercizio della vigilanza.

3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato dal comitato nei termini e con le modalità di cui al capo I della presente legge.

## Art. 36.

*Potere generale di annullamento*

1. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. La Regione può richiedere la trasmissione delle deliberazioni assunte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non soggette a controllo.

## Art. 37.

*Vigilanza della Regione*

1. La Regione continua ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sugli organi delle IPAB di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche ed integrazioni.

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 38.

*Norma transitoria*

1. Le sezioni del comitato regionale di controllo, costituite ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 58 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), continuano ad esercitare le funzioni fino alla data di insediamento del comitato nominato ai sensi della presente legge, a seguito del rinnovo del consiglio regionale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva gli schemi-tipo di bilancio e conto consuntivo di cui all'art. 35.

## Art. 39.

*Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del difensore civico) sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Oltre ai compiti di cui al comma 1, che il difensore civico svolge nel rispetto della legislazione statale e regionale, spetta allo stesso, ai sensi dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e sino all'istituzione del difensore civico nazionale, l'esercizio, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, delle medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione previste dalla presente legge nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia.

4-ter. Spetta, inoltre, al difensore civico regionale, nei casi previsti dall'art. 17, comma 45, della legge n. 127/1997, la nomina del commissario *ad acta*.

4-quater. Esercita, infine, le funzioni di controllo previste dall'art. 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale ai sensi dell'art. 5.»

## Art. 40.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 21 novembre 1972, n. 13 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di assistenza pubblica), limitatamente agli articoli 8 e 9;

b) la legge regionale 18 dicembre 1995, n. 58 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali).

## Art. 41.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio al capitolo 900 «Gettoni di presenza e indennità forfettaria di rimborso spese ai membri degli organi di controllo» che assume la seguente denominazione «Indennità di funzione e indennità forfettaria di rimborso spese ai membri degli organi di controllo» e al capitolo 905 «Indennità, spese di viaggio, ecc. per trasferte ai membri degli organi di controllo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 giugno 1999

MORI

99R0678

---



---

**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 18.**

**Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 14 luglio 1999*)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli enti locali, delle funzioni ed attività:

- a) secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità;
- b) secondo criteri di completezza e omogeneità evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici;

c) individuando modalità di esercizio che rispettino l'autonomia organizzativa degli enti e assegnino piena responsabilità in ordine alle attività espletate mediante il conferimento dei compiti connessi, strumentali e complementari, in modo da identificare in capo ad unico soggetto le competenze di ciascun servizio o attività amministrativa;

d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle funzioni da parte della pubblica amministrazione.

2. I criteri e i principi del presente titolo costituiscono criterio di interpretazione delle disposizioni della presente legge.

3. La disciplina della protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, della difesa della costa e dei ripascimenti è contenuta nella legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e quella della valutazione di impatto ambientale nella legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

**Art. 2.**

*Funzioni della Regione*

1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e concertazione che regolano i rapporti della Regione con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni;
- c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la valutazione di impatto ambientale;
- f) le attività a rischio di incidente rilevante;
- g) la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste oltre che dai titoli seguenti dalle altre normative di settore cui la presente legge rinvia.

**Art. 3.**

*Funzioni delle province*

1. La provincia esercita funzioni di:

- a) pianificazione e programmazione a livello provinciale;
- b) organizzazione degli ambiti ottimali di gestione ove previsti dalle leggi di settore;
- c) promozione di intese fra i comuni e supporto in relazione all'espletamento delle funzioni conferite;
- d) controllo ambientale;
- e) approvazione e autorizzazione di impianti di particolare rilevanza;
- f) attuazione di interventi.

**Art. 4.**

*Funzioni dei comuni*

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla regione, alle province o ad altri enti locali.

2. Il comune può delegare funzioni alla comunità montana.

**Art. 5.**

*Funzioni delle comunità montane*

1. La comunità montana esercita le funzioni ad essa delegate o subdelegate da parte delle province e dei comuni.

2. La comunità montana esercita le funzioni:

- a) di raccolta e trasferimento di dati;
- b) di autorizzazione di opere in materia di difesa del suolo;
- c) di attuazione di interventi previsti nei programmi regionali e provinciali.

## Art. 6.

*Funzioni dell'ARPAL*

1. L'agenzia regionale per l'ambiente ligure ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), espleta, in particolare, la funzione di supporto tecnico in materia ambientale all'azione della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane che, di norma, si avvalgono della stessa in relazione alla istruttoria tecnica delle autorizzazioni e dei progetti, al controllo delle emissioni ed immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale.

## Art. 7.

*Enti parco*

1. Gli enti parco, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dall'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti in materia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promozione ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e scientifici, anche in coordinamento con i programmi di educazione ambientale di cui all'art. 18, comma 2, lett. b).

## Art. 8.

*Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore*

1. Le disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto stabilito dal titolo III della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del disposto di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998 in tema di rapporto tra pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore.

2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore:

a) qualora già approvati prima della formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale vengono recepiti e co ordinati dallo stesso ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 36/1997;

b) qualora vengano approvati successivamente costituiscono specificazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. La provincia, con il provvedimento di approvazione del piano di settore, esplicita il rapporto con gli atti di pianificazione dei diversi livelli e le eventuali modifiche al rispettivo PTC conseguenti alla approvazione del piano, indicando gli adeguamenti necessari per riallineare le previsioni della pianificazione territoriale.

3. Le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione territoriale.

## TITOLO II

## DISCIPLINA DELL'AMBIENTE

## Capo I

## PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI

## Art. 9.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a:

a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture;

b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio «chi inquina paga»;

c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale;

d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.

## Art. 10.

*Compiti generali di rilievo regionale*

1. Sono di competenza della regione:

a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'unione europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;

b) la formazione e l'approvazione dell'agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;

c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;

d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della direttiva n. 90/313 concernente la libertà di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998;

e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;

f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;

g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;

h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;

i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.

2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la regione:

a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'art. 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;

b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.

4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.

## Art. 11.

*Agenda 21*

1. La Regione, ai fini di provvedere alla tutela e valorizzazione del sistema ambiente, adotta quale principio ispiratore delle proprie politiche quello dello sviluppo sostenibile inteso come evoluzione di un sistema socio economico attraverso un utilizzo delle risorse equo nei confronti delle generazioni presenti e future.

2. L'agenda 21, che ha i contenuti di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, costituisce il piano regionale dell'ambiente e:

a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell'interdisciplinarietà e della partecipazione;

b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile attraverso la definizione di indirizzi;

c) fissa gli obiettivi, le strategie e le priorità della pianificazione ambientale ed energetica e costituisce l'aggiornamento del progetto ambiente di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla società regionale per l'ambiente);

d) coordina gli interventi ambientali della Regione e degli enti locali e promuove la realizzazione di agende 21 locali;

e) definisce i criteri per la individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

f) individua, per i diversi comparti ambientali, gli obiettivi da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica, definisce una specifica strategia di sostenibilità e determina gli strumenti.

3. I piani dei singoli comparti ambientali ed il piano energetico qualora approvati prima della definizione dell'agenda 21 sono, ove del caso, dalla stessa modificati e coordinati con i suoi obiettivi e le strategie.

#### Art. 12.

##### *Procedure di approvazione dell'agenda 21 e dei piani regionali ambientali*

1. L'agenda 21 è approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta, assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione ed ha una durata di cinque anni. In particolare:

a) la giunta regionale approva lo schema di agenda 21 e delega l'assessore competente per materia ad indire e coordinare l'inchiesta pubblica sui contenuti del documento;

b) l'assessore competente per materia determina le modalità dell'inchiesta e nomina il Presidente dell'inchiesta pubblica scegliendolo fra il personale del dipartimento ambiente e territorio con qualifica non inferiore a dirigente. In ogni caso le modalità dell'inchiesta devono includere la consultazione delle province, dei comuni e delle comunità montane, anche mediante l'espressione di pareri su cui si pronuncia la giunta regionale nel corso dell'istruttoria;

c) l'inchiesta pubblica ha luogo presso la sede della Regione, prevede la pubblicazione del relativo avviso presso le province e la possibilità a chiunque di presentare osservazioni entro i successivi quarantacinque giorni;

d) trascorsi novanta giorni dalla data di indizione il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette alla giunta le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta dai soggetti consultati con le proprie valutazioni;

e) la giunta regionale, acquisito il parere della adunanza generale del comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), dato conto delle osservazioni pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica, formula la proposta di schema definitivo di agenda 21 al consiglio regionale per l'approvazione entro i sessanta giorni successivi.

2. Per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani regionali ambientali e del piano energetico si segue la procedura di cui al comma 1 con le seguenti modifiche:

a) il termine di cui al comma 1, lett. c) è ridotto dall'assessore competente per materia a seconda del contenuto degli stessi, comunque non al disotto di quarantacinque giorni;

b) il parere di cui al comma 1, lett. e) viene espresso dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio;

c) in relazione al piano di risanamento delle acque il parere è dato congiuntamente dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale e dalla sezione del comitato tecnico dell'autorità di bacino del CTR per il territorio.

#### Art. 13.

##### *Programma annuale degli interventi*

1. La giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertative, il programma annuale degli interventi e le modalità di finanziamento.

2. La giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario *ad acta*.

3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'ente competente all'attuazione dell'intervento.

#### Art. 14.

##### *Aree ad elevato rischio di crisi ambientale*

1. La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.

2. I comuni interessati o le province, in caso di aree ricadenti in più comuni, propongono un piano di risanamento che è approvato dalla giunta regionale.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.

5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.

#### Art. 15.

##### *Banche dati ambientali*

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, espleta interventi e azioni volte al monitoraggio, alla elaborazione, alla analisi e alla trasmissione dei dati ambientali, nonché lo sviluppo del sistema informativo regionale ambientale ligure (SIRAL) a cui affluiscono tutti i dati ambientali.

2. La provincia provvede ad individuare i soggetti, pubblici o privati gestori di impianti che, con le loro emissioni liquide, gassose o sonore, possono provocare inquinamenti, tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo continuo ed automatico dei dati ambientali. Le specifiche di trasmissione di tali dati devono essere compatibili con quelle previste dal SIRAL, secondo le indicazioni fornite dalla giunta regionale.

3. Ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 al cui accertamento e riscossione provvede la provincia.

#### Art. 16.

##### *Accesso alle informazioni in materia di ambiente*

1. Le autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 39/1997 relativi a:

a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;

b) l'ordine e la sicurezza pubblici;

c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare;

d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

e) la riservatezza dei dati o schedari personali;

f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per:

a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

b) autorità pubbliche: tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli enti locali.

#### Art. 17.

##### *Informazione ed educazione ambientale*

1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio.

2. Tali attività in particolare riguardano:

a) redazione e diffusione, anche in collaborazione con altri enti competenti in materia, di pubblicazioni inerenti lo stato dell'ambiente ligure;

b) partecipazione ad iniziative editoriali aventi la finalità di contribuire a diffondere la conoscenza di tematiche ambientali;

c) diffusione di informazioni e dati attraverso i mass-media;

d) organizzazione e partecipazione a convegni od altre iniziative a carattere divulgativo su tematiche riguardanti l'ambiente;

e) formazione all'educazione ambientale rivolta ad insegnanti scolastici;

f) promozione della individuazione di figure professionali in campo ambientale.

#### Art. 18.

##### *Centro regionale di educazione ambientale*

1. La Regione partecipa, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, al centro regionale di educazione ambientale (CREA), finanziato ai sensi della deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.

2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma, del CREA in relazione ai seguenti compiti:

a) coordinare le attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai centri territoriali di educazione ambientale esistenti in Liguria;

b) realizzare programmi di educazione ambientale;

c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente;

d) supportare le imprese nelle attività rivolte ad affrontare problematiche di informazione ed educazione ambientale.

#### Capo II

##### AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

#### Art. 19.

##### *Autorizzazione unica ambientale*

1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive l'ente competente rilascia in un provvedimento unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione in campo ambientale necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

2. La giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, individua le procedure per la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate.

3. La provincia è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica relativa alla realizzazione ed all'esercizio di:

a) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

b) impianti di produzione di energia fino a 300 MW e, senza limiti di potenza, per quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997;

c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva n. 84/360/CEE del consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e alla direttiva n. 96/61/CEE del consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

d) impianti produttivi i cui scarichi non recapitano nelle pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) e c) e comma 3, lett. b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).

4. Il comune è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma 3, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «istruzione scolastica» e «formazione professionale»).

5. In relazione agli impianti del comma 3, lett. a) di applicano le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 comprensive anche degli atti approvativi e autorizzativi urbanistico-edilizio e paesistico-ambientali.

6. In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e del comma 4 possono applicarsi, a richiesta del proponente, le procedure stabilite nell'articolo 18 della legge regionale n. 9/1999.

7. L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione è svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL.

8. Le province forniscono assistenza ai comuni in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 20.

##### *Domanda di autorizzazione*

1. La giunta regionale approva i modelli contenenti la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di autorizzazione unica ambientale da graduare in relazione alle tipologie degli impianti e che in relazione a quelli di cui all'allegato I alla direttiva n. 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento devono contenere la descrizione:

a) della tipologia, delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell'impianto;

b) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;

c) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale;

d) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dell'impianto oppure per ridurle e per controllarle nel corso della gestione;

e) delle misure di prevenzione e di recupero o autosmaltimento dei rifiuti;

f) delle altre misure previste perché la gestione avvenga:

1) nel rispetto delle norme volte a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

2) nell'ottica del risparmio energetico e, ove possibile, con l'utilizzo delle forme di energia alternativa;

3) in modo da evitare il rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e far sì che il sito sia ripristinato in modo soddisfacente.

2. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli e ai sopralluoghi necessari per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 19 sono a carico del richiedente.

3. L'importo e le modalità di versamento di tali spese sono determinate dagli enti competenti al rilascio della autorizzazione ambientale unica sulla base di una direttiva della giunta regionale, che definisce la quota percentuale che spetta all'ARPAL in relazione ai costi sostenuti.

4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai commi 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.

### Capo III

#### GESTIONE RIFIUTI

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 21.

##### Principi generali

1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al decreto legislativo n. 22/1997: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.

2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia.

3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:

a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;

b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;

c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale;

d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante:

1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale;

2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.

#### Art. 22.

##### Casi particolari

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo:

a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

b) la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'im-

missione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE).

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiera) e della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12).

3. Non sono esclusi dall'applicazione, del presente titolo i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazioni successive dei materiali di cava.

4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

5. Limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi sono esonerati dagli obblighi di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

#### Art. 23.

##### Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997:

a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 29;

b) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'art. 43 della presente legge e all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997;

d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;

e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.

#### Art. 24.

##### Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997:

a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;

b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei comuni in caso di inerzia di questi ultimi;

e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997;

f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 (attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della direttiva CEE

n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai comuni, per l'attuazione dello stesso.

#### Art. 25.

##### *Competenze dei comuni*

1. Sono di competenza dei comuni:

a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge;

b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'art. 24, comma 1, lettera c);

c) le funzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997;

d) le funzioni relative ai procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 per l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di recupero ed autosmaltimento dei rifiuti.

2. I comuni trasmettono alle province tutti i dati relativi alle comunicazioni di inizio di attività ai fini della tenuta dei registri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 al livello provinciale.

3. I versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, dai soggetti interessati, sono attribuiti ai comuni, che corrispondono il 20 per cento delle somme alle province per la tenuta del registro.

#### Art. 26.

##### *Ambiti territoriali ottimali*

1. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle province.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono prevedere nel piano di cui all'art. 24, commi 1, lettera a), gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione.

3. Il piano regionale di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) o la definizione di accordi fra province possono prevedere un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani.

#### Art. 27.

##### *Costituzione degli ATO*

1. I comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni.

2. A tal fine la provincia convoca una conferenza dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al comma 1, con la relativa carta dei servizi.

3. La provincia ratifica la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento di tanti comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento, e la metà più uno dei comuni dell'ambito.

4. Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio la provincia provvede a:

a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli enti che costituiscono il consorzio ed a esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 47, in caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello statuto;

b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio;

c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio.

5. Qualora la forma di cooperazione scelta sia la convenzione la provincia:

a) acquisisce il ruolo di ente incaricato del coordinamento e convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione;

b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizi tipo con allegata carta dei servizi;

c) provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello schema tipo di convenzione.

6. Nelle altre forme associative si applicano pertinenti disposizioni di legge.

7. La rappresentanza dei comuni all'interno dell'organizzazione dell'ATO è determinata dallo statuto o dalla convenzione e, quest'ultimo caso le decisioni sono assunte secondo gli indirizzi fissati dalla provincia nelle attività di coordinamento di cui al comma 5.

#### Art. 28.

##### *Competenze degli ATO*

1. Le competenze degli ATO in merito all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sono concordate tra i comuni e stabilite nei piani stessi.

## SEZIONE II

### CONTENUTI E PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### Art. 29.

##### *Piano regionale di gestione dei rifiuti*

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 22/1997, indica:

a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;

c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle province, degli impianti di cui alla lettera b);

d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dei rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

i) le analisi di sostenibilità delle scelte di gestione dei rifiuti;

j) i piani di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

## Art. 30.

*Procedure di approvazione del piano regionale*

1. Il piano regionale è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta con le procedure di cui all'art. 12.
2. Il piano è pubblicato nel *Bollettino ufficiale*, acquista efficacia dalla data di pubblicazione ed ha una durata di dieci anni.
3. Gli stralci funzionali e tematici, le modifiche e gli aggiornamenti al piano sono approvati dal consiglio regionale sentite le province e i comuni interessati, qualora non si siano espressi in sede di accordo di programma.

## Art. 31.

*Effetti del piano regionale*

1. I contenuti del piano regionale assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente capo.
2. Il piano costituisce specificazione settoriale dell'agenda 21.
3. Le indicazioni del piano concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti.

## Art. 32.

*Piano provinciale di gestione dei rifiuti*

1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce specificazione settoriale del piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'art. 17 della legge regionale n. 36/1997. In particolare, sulla base delle linee evolutive previste per i diversi settori economici e le aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi.
2. Il piano provinciale comprende inoltre:
  - a) l'individuazione delle eventuali gestioni subprovinciali;
  - b) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali;
  - c) l'individuazione all'interno degli ATO di aree di raccolta differenziata che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alla quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate e alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;
  - d) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei in relazione alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale;
  - e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
  - f) il fabbisogno di discariche necessarie per lo smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a dieci anni;
  - g) lo studio di sostenibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 38/1998.

## Art. 33.

*Procedure di approvazione*

1. La provincia adotta lo schema di piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del piano regionale.
2. Il piano adottato è inviato alla Regione, per la valutazione di sostenibilità ambientale, ai comuni e all'ATO, se già costituito, per la formulazione di pareri e osservazioni. È, inoltre, depositato nella segreteria della provincia e dei comuni per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni alla provincia e alla Regione.
3. Dell'adozione del piano e dell'avvenuto deposito è data notizia con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* e su almeno due quotidiani fra quelli maggiormente diffusi nelle province.

4. La giunta regionale si pronuncia sulla sostenibilità ambientale del piano entro trenta giorni dallo scadere del termine per le osservazioni. Tale parere è vincolante e non possono essere apportate modifiche al piano in contrasto con esso.

5. La provincia approva il piano entro i successivi trenta giorni motivando l'eventuale difformità nei confronti dei pareri dei comuni e dell'ATO se già costituito, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.

## Art. 34.

*Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale*

1. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo i procedimenti definiti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle province tutte le funzioni regionali relative alla realizzazione di tali impianti.

3. La provincia precisa le modalità relative alla presentazione delle domande di approvazione e autorizzazione dei progetti, la documentazione da allegare alle stesse, la composizione della conferenza di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997.

4. Il progetto presentato ai fini dell'autorizzazione è quello definitivo come indicato dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

5. L'approvazione del progetto da parte della provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, ivi comprese quelle ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

6. L'approvazione di cui al comma 5 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla conferenza.

7. Non può essere autorizzata la realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani localizzata su un'area che non sia acquisita al patrimonio pubblico.

8. Le richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di smaltimento e di recupero in impianti già in esercizio, in quanto autorizzati ai sensi di altre normative, sono sottoposte dall'ente che procede alle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

Tale norma non si applica alle attività di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui all'art. 33, del decreto legislativo medesimo.

9. A partire dal 10 gennaio 2000, nelle discariche di dimensioni inferiori a 50.000 metri cubi, situate in zone montane interne a prevalente attività agricola, realizzate in base alle previsioni del vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, possono essere conferiti da comuni che abbiano raggiunto le quote di raccolta differenziata previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997, rifiuti solidi urbani in relazione ai quali la provincia accerti caratteristiche equiparabili a quelle dei rifiuti assoggettati ai trattamenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997.

## Art. 35.

*Varianti agli impianti già autorizzati*

1. Le procedure di cui all'art. 34 si applicano anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio agli impianti autorizzati con tali modalità.

2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono motivate da esigenze tecnico-funzionali e non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e estensivo dell'area inte-

ressata, l'introduzione di processi di separazione meccanica dei rifiuti, con esclusione dell'incremento degli eventuali limiti qualitativi fissati agli inquinanti.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla provincia ed al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente ove necessaria. L'avvio degli interventi può avvenire decorsi quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione.

4. Qualora la provincia accerti che le modifiche proposte non rientrino fra quelle di cui al comma 2, dispone, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato che trattasi di modificazioni sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di cui all'art. 34.

5. La provincia definisce gli allegati che debbono essere presentati unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.

### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI ED AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI

#### Art. 36.

##### *Disposizioni per la riduzione dei rifiuti*

1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con province, comuni, enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati.

2. La Regione, le province ed i comuni, gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata.

4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi.

5. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti.

6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.

#### Art. 37.

##### *Garanzie*

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, di recupero dei rifiuti, l'ente che autorizza determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto nonché del danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.

3. La giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali saranno attivate procedure di certificazione ambientale. Tali riduzioni operano a certificazione avvenuta.

#### Art. 38.

##### *Attività sperimentali*

1. Gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti non sono oggetto di pianificazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia alle condizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 integrate dalle seguenti:

a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'ARPAL, i cui costi sono a carico del soggetto proponente la sperimentazione;

b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto proponente.

#### Art. 39.

##### *Attività e progetti da finanziarie*

1. Nell'ambito e con le modalità del programma di cui all'art. 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti:

a) le strutture per la raccolta differenziata e gli impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, nonché i progetti di incremento della raccolta differenziata;

b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti;

c) le forme comuni di raccolta e di autosmaltimento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;

d) gli interventi per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione e costruzione;

e) ogni altra azione, progetto o intervento individuato nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata.

#### Art. 40.

##### *Onere di servizio*

1. La giunta regionale individua:

a) la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per i quali è dovuto un contributo annuale da parte dei gestori degli impianti al comune ove tali impianti sono siti;

b) i criteri per la determinazione del contributo da commisurarsi alla quantità e qualità dei rifiuti movimentati, nonché alla tipologia dell'impianto. Il contributo può essere aggiornato ogni tre anni.

2. I relativi introiti sono destinati in via preferenziale dal comune per interventi in campo ambientale.

#### Art. 41.

##### *Costi per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di recupero e di smaltimento*

1. La determinazione dei costi di conferimento, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani, costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto.

2. I costi sono determinati sulla base di un piano economico finanziario fornito dal proponente in relazione:

a) alle spese di investimento dell'impianto;

b) alle spese per la gestione operativa distinte fra costi del personale e quelle relative ai mezzi d'opera utilizzati;

c) alle spese generali e tecniche;

d) alle spese per il ripristino ambientale, con riferimento alle discariche, e per la cura delle medesime a coltivazione ultimata.

3. I costi sono aggiornati ogni tre anni in funzione dell'andamento dei costi della vita, calcolato sulla base dell'«Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» determinato a cura dell'ISTAT.

## Art. 42.

*Esclusioni*

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997, ai fini dell'applicazione della presente legge non rientrano tra i materiali di scavo costituenti rifiuto speciale le terre di scavo non pericolose destinate ad operazioni di recupero.

## SEZIONE IV

## PROCEDURE STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO E POTERI SOSTITUTIVI

## Art. 43.

*Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti*

1. Sono competenti per le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997:

a) il sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;

b) il presidente della provincia quando il comune si trovi nell'impossibilità di provvedere con proprie ordinanze ai sensi della lettera a) avendo reiterato il provvedimento per due volte ovvero quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni all'interno della provincia;

c) il presidente della giunta regionale nei casi di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997.

## Art. 44.

*Procedure straordinarie*

1. Qualora si renda necessario autorizzare i comuni a conferire i rifiuti urbani ad impianti ubicati nel territorio di una provincia diversa da quella di appartenenza, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia ricevente.

2. I comuni autorizzati allo smaltimento ai sensi del comma 1, corrispondono un contributo di lire 30 per chilogrammo di rifiuto al comune dove è localizzato l'impianto e uguale contributo alla provincia ricevente.

## Art. 45.

*Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia*

1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Liguria, la provincia ligure e le altre regioni interessate, previo parere obbligatorio del comune sede dell'impianto. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale ligure.

2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e successive modificazioni, sono inseriti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, possono essere siglati accordi di programma ai sensi dell'art. 22, comma 11 del decreto legislativo stesso, a cui partecipano anche la provincia ed i comuni interessati. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* degli accordi determina la modifica dei piani provinciali.

## Art. 46.

*Trasporto transfrontaliero di rifiuti*

1. Chi svolge attività di esportazione transfrontaliera di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 259/1993 del consiglio del 1° febbraio 1993 e successive modificazioni, rivolge istanza alla provincia nella quale è ubicato il soggetto che produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto medesimo.

2. Chi svolge attività di importazione transfrontaliera di rifiuti nel territorio ligure comprese nel campo di applicazione e regolamento (CEE) n. 259/93 e successive modificazioni, fa pervenire il modulo di notifica di cui al citato regolamento alla provincia in cui ha sede l'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti.

3. La provincia, in attuazione alle disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998 n. 370 (regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero ambiente n. 370/98 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale e svolge le relative attività di sorveglianza tramite l'ARPAL.

4. I diritti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero ambiente n. 370/1998 sono corrisposti alla provincia e vengono attribuiti in parte all'ARPAL per lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui al comma precedente, in base ad un criterio stabilito con deliberazione della giunta regionale.

5. La comunicazione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 22/1997 deve essere effettuata alla provincia territorialmente competente.

## Art. 47.

*Vigilanza e poteri sostitutivi*

1. La Regione vigila che l'approvazione dei piani provinciali avvenga nei tempi e nei modi della presente legge ed in conformità ai contenuti del piano regionale di cui all'art. 29.

2. La provincia vigila che la costituzione degli ATO e la realizzazione degli interventi da parte degli stessi, nonché la gestione avvengano nei modi, nei tempi e secondo i contenuti della presente legge, del piano regionale di cui all'art. 29 e del piano provinciale di cui all'art. 32.

3. La provincia, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, nominando un commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2.

4. Il presidente della giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad adempiere, può:

a) nominare un commissario *ad acta* che svolge le funzioni oggetto dell'inadempimento;

b) provvedere, tramite un commissario *ad acta*, in caso di documentata emergenza, acquisito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime nella prima seduta utile successiva alla richiesta, anche alla attuazione degli interventi necessari. In tale caso, gli atti del presidente della giunta regionale sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.

5. Le spese per l'espropriazione dei siti, la realizzazione e la gestione dell'impianto e di ogni atto necessario per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 4, lettera b), sono a carico dei comuni in relazione ai quali il provvedimento viene assunto. Le spese per l'espropriazione e la realizzazione sono versate dai comuni prima dell'inizio dei lavori.

SEZIONE V  
SANZIONI

Art. 48.

*Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata*

1. La giunta regionale definisce un metodo standard in base al quale le province certificano le percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO.

2. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è effettuato dalle province, anche con verifiche effettuate tramite l'ARPAL, successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 22/1997 e comunicato alla Regione entro venti giorni dalla scadenza.

3. In relazione agli accertamenti di cui al comma 2 la Regione, su proposta della provincia, dispone, con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 21, (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), incrementi differenziati dell'ammontare del tributo per ambiti ottimali o per sub-ambiti individuati dalla provincia, ovvero per comuni con oltre 5000 abitanti che si discostino dalle quote fissate dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 49.

*Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti*

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 22/1997, nonché delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997 provvedono, oltreché i soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) i dipendenti appositamente incaricati dall'azienda speciale ovvero a capitale pubblico costituita ai sensi della legge n. 142/1990 esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sulla base di una specifica e personale autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata al personale che risulti, sulla base di apposita certificazione presentata dall'azienda di appartenenza, essere nel pieno godimento dei diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, né essere stato sottoposto a misura di prevenzione, previo conseguimento dell'idoneità al termine del corso di cui all'art. 50.

3. Il personale autorizzato ai sensi del comma 2 ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Art. 50.

*Corso di idoneità*

1. Al fine di permettere ai dipendenti delle aziende speciali ovvero a capitale pubblico operanti nel settore della raccolta dei rifiuti il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni a cui siano riconosciute sanzioni amministrative pecuniarie, le province, in collaborazione con i comuni, organizzano, di regola ogni anno, uno specifico corso il cui programma verte sulla disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché su nozioni di diritto e procedura penale.

2. Il superamento con esito favorevole dell'esame previsto alla conclusione del corso è condizione per il rilascio, da parte del presidente della giunta provinciale, dell'attestato di idoneità.

3. Presso ogni provincia è istituito un albo dei dipendenti delle aziende speciali autorizzati ai sensi dell'art. 49, comma 2.

4. Le aziende speciali operanti nel settore della raccolta rifiuti trasmettono alla provincia un rapporto annuale riguardante l'accertamento delle violazioni ai divieti di cui all'art. 49 e le relative sanzioni comminate.

Capo IV

BONIFICHE, RIQUALIFICAZIONE, SALVAGUARDIA E  
VALORIZZAZIONE DEL SUOLO

Art. 51.

*Piano degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo*

1. Il piano regionale di cui all'art. 29 contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati nonché gli interventi e le azioni volte alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e conseguente ripristino ambientale dei siti contaminati, il piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità degli interventi.

3. Relativamente alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale il piano indica i criteri per la definizione delle zone:

a) dissestate da eventi naturali e antropici e aree vaste che contengano alloro interno interventi complessi;

b) interessate da suoli degradati;

c) di interesse ambientale non incluse in aree protette ai fini della protezione dei principali geotipi e biotipi del territorio ligure e la promozione di percorsi naturalistici;

d) con corpi idrici sotterranei in acquiferi fragili interessati da inquinamenti di tipo antropico o di tipo naturale.

4. La giunta regionale, anche in funzione delle informazioni contenute nell'anagrafe dei siti gestita dalla provincia, approva annualmente:

a) l'elenco dei siti che richiedono opere di messa in sicurezza o di bonifica, con le caratteristiche degli inquinamenti presenti e l'indicazione delle priorità e del grado di urgenza degli interventi;

b) l'elenco delle zone di cui al comma 3;

c) la stima degli oneri finanziaria.

Art. 52.

*Linee guida e interventi*

1. La giunta regionale definisce:

a) le linee guida ed i criteri, nell'ambito di quelli emanati dal Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale;

b) le azioni volte alla valorizzazione e riutilizzo di prodotti ottenuti mediante tecniche naturali e tecnologie innovative, da utilizzare nella riqualificazione e salvaguardia del suolo e del territorio;

c) gli interventi da finanziare le azioni da promuovere ai sensi dell'art. 51, all'interno del programma di cui all'art. 13, sulla base delle priorità e dei contenuti del piano.

Art. 53.

*Competenze della provincia*

1. La provincia predispose l'anagrafe dei siti di cui all'art. 17 comma 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e comunica annualmente:

a) i siti di cui all'art. 51 comma 1;

b) le zone con le caratteristiche di cui all'art. 51, comma 3.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la provincia può fissare i termini di presentazione dei progetti di bonifica e gli eventuali termini per l'approvazione da parte dei comuni.

Art. 54.

*Effetti del provvedimento provinciale*

1. Il provvedimento della provincia di individuazione di un'area fra quelle soggette a interventi di messa in sicurezza e/o bonifica può imporre, in relazione alla gravità dell'inquinamento e al rischio potenziale:

a) il divieto di utilizzare l'area fino all'avvenuta bonifica;

b) il conseguente vincolo all'utilizzo dell'area in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla provincia stessa.

#### Art. 55.

##### *Procedure per gli interventi di bonifica*

1. La messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.

2. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il comune, previa verifica da parte dell'ARPAL delle condizioni di inquinamento, provvede d'ufficio con provvedimento esecutivo comprendente l'addebito delle relative spese all'inadempiente e con applicazione di quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 22/1997.

3. In caso di fallimento dei soggetti di cui al comma 1 e di obblighi ad effettuare operazioni di messa in sicurezza o di bonifica, il comune acquisisce la posizione di cui all'art. 111, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) qualora effettui a sue spese le opere necessarie.

4. Le funzioni di cui all'art. 17, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/1997, attribuite alla Regione sono conferite alla provincia.

5. L'istruttoria tecnica relativa agli interventi di cui al comma 1 è svolta dall'ARPAL per conto dei comuni, o nei casi di cui al comma 4, dalla provincia.

6. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, con le eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. L'approvazione di progetti e di interventi di cui al comma 6 su aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse è disposta d'intesa fra le province interessate.

8. Le garanzie di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997 sono prestate a favore dell'ente che approva il progetto per un ammontare pari al costo dell'intervento progettato. Nel caso di interventi da parte di soggetti pubblici, tali garanzie devono essere prestate dall'appaltatore in aggiunta a quelle previste dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Qualora i comuni non approvino i progetti di bonifica nei termini indicati nel provvedimento di cui all'art. 53, la provincia, previa diffida, opera in loro sostituzione.

10. Le province forniscono ogni sei mesi alla Regione una relazione concernente i progetti di cui al comma 1 approvati dai comuni o dalla provincia stessa.

#### Art. 56.

##### *Procedure particolari*

1. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'autorizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni di interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazione della zona interessata, il comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della provincia, e in assenza di interazione tra gli stessi rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo delle garanzie di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997, ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

2. Qualora il soggetto obbligato, nel caso di cui al comma 1, non completi il progetto di bonifica approvato, il comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio e incamera la garanzie destinandole al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.

3. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto assentito. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, fermo

restando lo svincolo delle garanzie ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica ovvero allo svincolo in via proporzionale alle opere fatte qualora il periodo tecnicamente necessario per la depurazione della falda superi i due anni.

4. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico finanziario che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento.

#### Art. 57.

##### *Procedure semplificate*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di incolumità pubblica e dall'art. 55, commi 1, 2 e 3, sino all'entrata in vigore dei provvedimenti statali di cui all'art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 22/1997, e successivamente, qualora non siano con essi incompatibili, si applicano le procedure semplificate di cui ai seguenti commi.

2. Nei casi di situazioni di emergenza da cui possa derivare un rischio per l'ambiente e che richiedano immediate interventi di messa in sicurezza o di bonifica, il soggetto responsabile dell'inquinamento è tenuto a dare notifica dell'evento, entro le quarantotto ore successive, al comune alla provincia e agli organi di controllo sanitario ed ambientale competenti per territorio. Entro ulteriori quarantotto ore il soggetto è tenuto a notificare agli stessi soggetti gli interventi adottati.

3. Nei casi in cui, per effettuare interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, sia stata compiuta una completa analisi diagnostica del suolo per accertare lo stato dell'inquinamento, dalla quale risulti che possono essere attuati interventi che permettano il raggiungimento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee fissati con regolamenti statali e regionali, senza la realizzazione di opere, impianti o infrastrutture, il soggetto tenuto alla realizzazione degli interventi deve notificare l'inizio delle operazioni al comune ed alla provincia con almeno venti giorni di anticipo.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3:

a) le notificazioni devono contenere:

- 1) la localizzazione del sito interessato dagli interventi;
- 2) i fattori che hanno determinato l'inquinamento nonché le tipologie e le quantità dei contaminanti;
- 3) le componenti ambientali interessate;
- 4) la descrizione degli interventi;
- 5) le modalità di smaltimento dei rifiuti;

b) a seguito della notifica la provincia e il comune, di intesa, possono impartire prescrizioni ed interventi integrativi per il soggetto attuatore;

c) i soggetti responsabili dell'inquinamento, a conclusione dei lavori, devono presentare idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei limiti di accettabilità.

5. Nei casi di cui al comma 3, alla notificazione devono essere allegati gli esiti dell'analisi diagnostica effettuata.

#### Art. 58.

##### *Sanzioni*

1. È soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 chi non ottempera a:

a) divieti conseguenti ai provvedimenti provinciali di individuazione di un'area fra quelle soggette ad interventi di messa in sicurezza e bonifica, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e b);

b) prescrizioni impartite da provincia e comune per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 57.

2. È soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nei casi di:

a) omessa o ritardata notifica al comune e alla provincia dell'inizio di operazioni di bonifica nei casi di cui all'art. 57;

b) omessa presentazione della certificazione comportante il raggiungimento dei limiti di accettabilità, nei casi di cui all'art. 57.

3. Alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta provvedono le province, in funzione delle rispettive competenze.

4. Una quota pari al 50 per cento degli introiti delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è trasferita all'ARPAL e destinata allo svolgimento dei controlli ambientali.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad opere di risanamento ambientale.

### Capo V

#### TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

##### Art. 59.

###### Finalità e campo di applicazione

1. In attesa di una organica riforma e di inquadramento delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento atmosferico, in vista di emanandi provvedimenti tecnico-normativi di fonte statale, il presente capo detta norme per la tutela dal predetto inquinamento al fine di coniugare un più elevato grado di tutela alla semplificazione e unificazione delle procedure.

##### Art. 60.

###### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per gestire la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui è stato attribuito un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto.

##### Art. 61.

###### Competenze della Regione

1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma dell'art. 83 del decreto legislativo n. 112/1998, sono di competenza della Regione le funzioni relative:

a) all'adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) nei termini di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane) e all'individuazione, in attuazione del piano stesso, di aree regionali o, di intesa con altre regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori particolari;

b) all'individuazione delle aree nelle quali possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale ambiente 20 maggio 1991;

c) alla concertazione con la provincia e il comune delle misure programmate previste dall'art. 2 del decreto ministeriale ambiente 27 marzo 1998 e all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 ottobre 1998 (individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione);

d) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera, sulla base dei criteri individuati dallo Stato ed alla definizione dei criteri per la gestione anche degli altri strumenti necessari ad impostare le azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, quali le reti di rilevamento, la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, la cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento;

e) all'individuazione degli enti locali tenuti a definire, unitamente alla Regione, i modi ed i tempi per l'aggiornamento degli inventari e la ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti;

f) alla determinazione dei criteri cui gli enti competenti alla formulazione dell'autorizzazione unica ambientale devono uniformarsi per l'inserimento nel medesimo delle prescrizioni relative alle emissioni;

g) alla definizione, relativamente agli impianti non rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE e alla direttiva 96/61/CEE dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica per l'accesso al procedimento mediante autocertificazione;

h) alla predisposizione della relazione regionale annuale sulla qualità dell'aria, tenuto conto delle relazioni predisposte dalle province e dai comuni rientranti nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

i) all'indirizzo e coordinamento dei compiti dell'ARPAL nella materia.

##### Art. 62.

###### Competenze della provincia

1. Sono di competenza della provincia:

a) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1998 alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore o uguale a 300 MW termici e, senza limiti di potenza, per quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997;

b) il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui all'art. 20, comma 3, lettera c);

c) il rilascio del parere al Ministero dell'ambiente e della sanità, previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 relativamente alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici;

d) l'effettuazione degli accertamenti e il controllo del regolare funzionamento degli impianti anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza provinciale;

e) il controllo dei valori di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

f) la predisposizione della relazione provinciale annuale sulla qualità dell'aria;

g) la predisposizione, per le aree a rischio di episodi acuti di inquinamento, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale ambiente 20 maggio 1991 del piano di intervento operativo contenente le indicazioni sui possibili provvedimenti da assumere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente, comprensive delle misure di cui all'art. 2 del decreto ministeriale ambiente 27 marzo 1998 e di cui all'art. 4 del decreto del ministro dell'ambiente 23 ottobre 1998, formulate dal sindaco ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera d);

h) l'aggiornamento degli inventari delle emissioni secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera e);

i) le funzioni associate al livello provinciale relativamente alla gestione di sistemi di rilevamento di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991;

j) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

k) l'inserimento, nel SIRAL, dei dati desumibili dalle autorizzazioni di propria competenza;

l) la predisposizione di piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di livello provinciale, in attuazione di quanto disposto dal piano regionale. Detti piani integrano il piano territoriale di coordinamento provinciale.

##### Art. 63.

###### Competenze del comune

1. Sono di competenza del comune, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni di cui agli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relative al procedimento amministrativo, in materia di autorizzazione e controllo alla costruzione ed esercizio degli impianti che possono accedere al procedimento mediante autocertificazione.

2. Spetta ai sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, individuate dalla Regione ai sensi del D.M. ambiente 20 maggio 1991, ovvero già inseriti nell'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994:

a) attuare i contenuti della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 (direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli - Bollino Blu - ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice della strada);

b) adottare le misure tecniche e organizzative in applicazione del D.M. ambiente 27 marzo 1998;

c) provvedere ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 23 ottobre 1998, di concerto con la provincia, alla valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale e alla predisposizione del rapporto annuale di cui all'legato 2 del medesimo decreto;

d) diporre, di concerto con la provincia e la Regione, le misure di cui all'art. 4 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, che devono essere coerenti con i piani di tutela della qualità dell'aria regionale e provinciali.

e) aggiornare gli inventari delle emissioni in atmosfera secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera e).

3. I comuni, tramite l'ARPAL, inseriscono nel sistema informativo dell'ambiente ligure (SIRAL) i dati desumibili dalle autorizzazioni di propria competenza.

#### Art. 64.

##### Competenze dell'ARPAL

1. Per conto della Regione l'ARPAL ha, in particolare, il compito:

a) di provvedere alla gestione dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, in termini di funzionalità dei sistemi stessi e di verifica dei flussi informativi;

b) di pianificare e coordinare l'aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera;

c) di pianificare e coordinare l'aggiornamento delle metodologie e dei fattori di emissione per la formazione degli inventari delle emissioni;

d) di pianificare e realizzare il rapporto annuale sulla qualità dell'aria nella regione.

#### Art. 65.

##### Pianificazione regionale

1. Il piano di cui all'art. 61, comma 1, lettera a), ha come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si fa il superamento o rischio di superamento dei valori di qualità dell'aria di riferimento, individuati dalla normativa statale, e, in via generale, tende a garantire la tutela dell'ambiente mediante un'azione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovono il miglioramento complessivo della qualità dell'aria.

Tali interventi sono in particolare finalizzati:

a) al miglioramento della qualità dell'aria, in termini di concentrazioni inquinanti attese negli ambienti di vita, per le zone maggiormente inquinate;

b) alla tutela della qualità dell'aria per le zone meno inquinate o da sottoporre a particolare tutela;

c) alla minimizzazione dell'accumulo di sostanze tossico nocive in altri comparti ambientali e quindi del trasferimento dell'inquinamento da un comparto ad un altro;

d) alla minimizzazione di emissioni dei gas climalteranti.

2. Ai fini di cui al comma 1 il piano regionale, tenuto conto di eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) provvede a definire:

a) i contenuti delle azioni volte al rilevamento della qualità dell'aria;

b) la strategia volta alla prevenzione, conservazione, protezione e risanamento del proprio territorio, fissando, ove necessario, per specifici ambiti territoriali, particolari valori limite delle emissioni e di qualità dell'aria promuovendo tecnologie a minore impatto ambientale;

c) i criteri per la predisposizione dei piani di intervento operativo di cui al D.M. ambiente 20 maggio 1991 e dei piani provinciali di risanamento della qualità dell'aria;

d) le azioni volte allo sviluppo e aggiornamento dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria.

#### Art. 66.

##### Effetti del piano regionale

1. Il piano di cui all'art. 61 è approvato con le procedure di cui all'art. 11 costituisce specificazione dell'Agenda 21 e i suoi contenuti assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività disciplinate dal presente capo.

#### Art. 67.

##### Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ferma restando la possibilità del ricorso alle procedure dello sportello unico, così come disciplinate dalla legge regionale 9/1999, il gestore presenta all'Ente competente unitamente alla domanda, la documentazione tecnica contenente gli elementi indicati nei modelli elaborati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera g) o dell'art. 20.

2. La domanda è corredata dall'impegno di farsi carico dell'onere dei provvedimenti da adottare in conseguenza del verificarsi di danni all'ambiente riconducibili all'attività gestita.

3. Qualora si tratti di impianti di competenza comunale il gestore sulla base della modulistica predisposta dichiara la corrispondenza del progetto ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla giunta regionale e la sua compatibilità con il vigente strumento urbanistico.

4. Qualora il comune non comunichi il proprio motivato diniego entro sessanta giorni il gestore ha facoltà di realizzare e avviare l'impianto in conformità alla domanda e autocertificazione prodotte purché abbia ottenuto la concessione edilizia o altri atti di assenso prescritti per legge.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'ente competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto, ove del caso nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e secondo le procedure di cui alla disciplina dello sportello unico.

6. Entro i quindici giorni seguenti dalla data fissata nell'autorizzazione o nella comunicazione per la messa a regime dell'impianto, il gestore fornisce i dati relativi all'esito del collaudo che deve essere effettuato da soggetti abilitati, nonché i dati relativi alle emissioni effettuate per un periodo continuativo di dieci giorni decorrenti dalla stessa data.

7. Decorsi ventiquattro mesi dalla data della domanda senza che l'impianto sia stato costruito e messo in esercizio l'autorizzazione, anche se rilasciata *ex lege*, decade automaticamente.

#### Art. 68.

##### Reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria

1. I dati raccolti da sistemi di controllo continuo, inerenti parametri fisici, chimici e biologici finalizzati al controllo delle emissioni, della qualità dell'aria e della situazione meteorologica sono trasmessi al nodo provinciale di raccolta ed elaborazione dati a cura e spese del gestore del sistema di controllo. La provincia ne dispone il trasferimento al SIRAL.

#### Art. 69.

##### Esercizio di controllo

1. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo il comune e la provincia, secondo le rispettive competenze, possono effettuare in qualunque momento, presso gli insediamenti aventi emissioni, sopralluoghi e prelievi di campioni atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti prima e dopo il trattamento mediante gli impianti di contenimento.

2. Il gestore dell'insediamento deve adoperarsi affinché siano forniti tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti di contenimento delle emissioni e siano facilitate le operazioni di controllo e

prelevamento di campioni. Il gestore ha facoltà di far presenziare un proprio consulente tecnico alle operazioni di analisi successive al prelevamento.

3. Qualora il sopralluogo evidenzi un assetto impiantistico difforme dai contenuti dell'autocertificazione o dell'autorizzazione, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni, ne viene data immediata comunicazione all'Ente responsabile del procedimento autorizzatorio per l'assunzione del provvedimento di riduzione in pristino.

4. La conclusione di ogni verifica ispettiva condotta dall'ARPAL comporta, per quest'ultima, la redazione e l'invio all'Ente competente di apposita relazione.

#### Art. 70. Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 per la costruzione e attivazione di impianti senza la prescritta preventiva autorizzazione o a condizioni o modalità difformi da quanto contenuto nell'autocertificazione;

b) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 69;

c) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per dichiarazione mendace;

d) da L. 4.000.000 a L. 12.000.000 per una percentuale inferiore al 75 per cento di dati validi, trasmessi ai sensi dell'art. 68 in riferimento ad un periodo di osservazione annuale.

2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, provvede l'ARPAL ai sensi della legge regionale n. 45/1982.

3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.

#### Capo VI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

#### Art. 71. Rinvio

1. Le funzioni amministrative e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico).

#### Art. 72. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 è abrogata.

2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998, è aggiunta la seguente:

«1-bis) approvare il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, a stralci annuali nell'ambito del programma triennale di intervento di cui alla legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, secondo i criteri di cui all'allegato «A» della legge, sulla base dei piani di risanamento comunali di cui all'art. 10 e in base alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato».

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, relativamente all'adozione degli atti di cui alla lettera g) del comma 2, acquisisce il parere della Sezione valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio.

4. La lettera h) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 è abrogata.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Spetta al dirigente procedere al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e adeguare le relative procedure e modalità».

#### Capo VII

#### ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

#### Art. 73.

#### Finalità e campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione e indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) al fine di prevenire e limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e perseguire i necessari obiettivi di sicurezza generale nella progettazione, realizzazione e gestione delle attività industriali che ne fanno uso.

2. La Sezione II del presente capo recepisce i principi contenuti nella direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

3. Le disposizioni riportate alla Sezione II trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della normativa statale di recepimento della direttiva e a seguito dei provvedimenti di raccordo con le nuove disposizioni statali assunti dalla giunta regionale.

#### SEZIONE I DISCIPLINA GENERALE

#### Art. 74.

#### Competenze della Regione

1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma della lettera p) dell'art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza della Regione:

a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attività industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

c) la richiesta, in qualsiasi momento od occasione, al fabbricante che esercita un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, di dimostrare di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di sicurezza e all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono nell'azienda per motivi di lavoro;

d) lo stabilire i criteri, sentiti i comuni interessati, per l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti nelle quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree può richiedersi la notifica nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni;

e) la raccolta in caso di accadimento di incidente rilevante delle informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dello stesso, la formulazione, se del caso, di prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria;

f) la comminazione delle sanzioni previste dall'art. 21, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

g) la conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche connesse al rischio di incidente, che possa provocare anche effetti transfrontalieri, all'impiego di tecnologie e processi produttivi più sicuri e a minore impatto ambientale;

h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le altre componenti territoriali, sanitarie e di protezione civile nell'ambito del sistema informativo regionale;

i) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'esercizio delle competenze attribuite.

2. Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione opera d'intesa con gli enti ed organismi interessati e sente le associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, applica le disposizioni definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla direttiva 96/82/CEE in coerenza con i criteri ed il riparto di competenze fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'art. 80.

4. Presso la Regione secondo le procedure disciplinate dalle vigenti leggi in materia di protezione civile, viene attivata una Unità di Crisi, formata da figure professionali specifiche e reperite tra quelle esistenti nell'organico regionale, in funzione della gravità ed emergenza da affrontare, che viene riunita in seguito ad accadimento di incidente rilevante.

#### Art. 75.

##### *Informazione alla popolazione*

1. Con i limiti e le modalità di cui all'art. 16 l'informazione alla popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo restando quanto previsto in materia di informazione ai lavoratori dalle vigenti norme, contiene l'indicazione:

- a) del tipo di processo produttivo;
- b) delle sostanze utilizzate e/o in deposito, delle loro quantità e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- c) dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle conseguenze previste in caso di accadimento;
- d) delle conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e delle misure integrative di sicurezza che sono state prescritte;
- e) delle cautele e dei comportamenti da adottare in caso di incidente.

#### Art. 76.

##### *Piani di emergenza esterni*

1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per le attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 il prefetto, d'intesa con il comune, predispone un piano di emergenza esterno all'impianto, da trasmettere senza indugio, agli altri soggetti aventi competenza in materia di protezione civile.

2. Il comune assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio delle attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dell'impianto in caso di incidente rilevante e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

#### Art. 77.

##### *Esercizio del controllo e vigilanza*

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza la Regione, avvalendosi dell'ARPAL, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge.

2. Al predetto fine il gestore dello stabilimento, che ha facoltà di presenziare alle operazioni di verifica e di valutare le risultanze dei controlli in cooperazione con gli ispettori, deve adoperarsi affinché siano resi disponibili la documentazione tecnica e l'accesso a tutti i settori interessati.

3. Il gestore se richiesto, inoltre, fornisce tutte le informazioni supplementari per consentire un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possono aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

4. La giunta regionale disciplina il sistema delle ispezioni affinché queste consentano un esame pianificato e ricorrente dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, e si esplicino con periodicità diversa in funzione della tipologia degli stabilimenti.

5. A conclusione di ogni verifica ispettiva viene redatta una relazione nella quale sono segnalate la conformità o le eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal gestore nella notifica e nel rapporto di sicurezza o prescritto dall'autorità competente.

6. L'ARPAL immette direttamente i dati tecnici desumibili dalle ispezioni sul SIRAL.

#### Art. 78.

##### *Accadimento di incidente rilevante*

1. In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore ne dà immediata e adeguata comunicazione al prefetto, alla provincia, alla Regione e al sindaco e, appena possibile, fornisce le informazioni in merito a:

- a) le circostanze dell'incidente, non appena queste siano tecnicamente rintracciabili;
- b) le sostanze pericolose presenti nello stabilimento;
- c) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
- d) le misure d'urgenza già intraprese o da adottare per circoscrivere l'incidente, anche in vista del possibile effetto transfrontaliero, per minimizzare gli effetti a medio e lungo termine e limitarne i danni sull'uomo, l'ambiente, i beni;
- e) le misure previste per evitare che l'incidente si riproduca o che si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante;
- f) l'eventuale aggiornamento delle informazioni già fornite.

2. In caso di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.

#### Art. 79.

##### *Sanzioni*

1. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988:

- a) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per il mancato o tardivo invio alla Regione della dichiarazione;
- b) da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 per omesso o tardivo invio della notifica o dei suoi aggiornamenti;
- c) da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 per omesso o tardivo invio del rapporto di sicurezza e dei suoi aggiornamenti;
- d) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per dichiarazione infedele, resa nella notifica o nel rapporto di sicurezza, sempreché il gestore non possa dimostrare che trattasi di mero errore di natura materiale;
- e) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77;
- f) da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 qualora non vengano mantenute e rispettate nel tempo le misure di sicurezza previste nel rapporto. La sanzione è applicata senza tener conto del vincolo della continuazione della infrazione.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 1, il gestore è altresì assoggettato previa diffida alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei mesi, per il mancato adeguamento alle prescrizioni già dettate con la diffida in ordine all'adozione delle misure di sicurezza previste nel rapporto;
- b) chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o reparto, in caso di decorso inutile del termine fissato nella sospensione per effettuare l'adeguamento impiantistico.

3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, provvede l'ARPAL ai sensi della legge regionale n. 45/1982.

4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.

**SEZIONE II**  
**PRINCIPI DELLA DISCIPLINA**  
**CONSEQUENTE ALLA DIRETTIVA SEVESO 2**

**Art. 80.**  
*Principi*

1. L'accordo di programma di cui all'art. 74, comma 3, è coerente con i seguenti principi:

a) le nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina dello sportello unico, come definiti dalla legge regionale n. 9/1999;

b) le procedure di presentazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti di cui all'allegato II alla direttiva 96/82/CEE, relative alla fase di nullasta di cui al decreto del Ministero dell'interno del 30 aprile 1998 (modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: «Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale del 16 novembre 1983»), sono coordinate con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale al fine di tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo senza aggravio o duplicazione dei procedimenti amministrativi;

c) l'istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CEE viene svolta dal Comitato Tecnico regionale (CTR) di cui all'art. 20 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, (approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio) integrato al presente fine dal competente ufficio del comune sede dell'impianto;

d) è garantita l'informazione della popolazione sulle misure di sicurezza e la sua partecipazione, in particolare nei casi previsti dall'art. 13, comma 5, della direttiva 96/82/CEE.

*Capo VIII*

**TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E RISORSE IDRICHE**

**Art. 81.**  
*Finalità*

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, (norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 43/1995, in attesa del riordino della disciplina in materia e di recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE, il presente capo attua il decreto legislativo n. 112/1998, attraverso il conferimento agli enti locali delle funzioni ivi contenute.

**Art. 82.**  
*Competenze della Regione*

1. Sono di competenza della Regione:

a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle acque;

b) i criteri e gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

d) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione di obiettivi di qualità;

e) l'adozione, su proposta della provincia competente, dei piani di intervento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;

f) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

g) la tutela del sistema idrico sotterraneo;

h) la normativa di attuazione per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare, sulla base dei criteri e norme tecniche statali di cui all'art. 80, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 83.**  
*Competenze della provincia*

1. Sono competenza della provincia:

a) l'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque per il territorio di propria competenza e la verifica di congruità tra lo stesso e i piani proposti dai comuni di cui all'art. 84, comma 1, lettera d);

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

c) l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei comuni, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;

d) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e l'elaborazione di proposte alla Regione per la designazione e classificazione di corpi idrici.

**Art. 84.**  
*Competenze dei comuni*

1. Spettano ai comuni fermo restando le competenze di cui all'art. 4 della legge regionale n. 43/1995:

a) il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'art. 16, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettera b) della legge regionale n. 43/1995;

b) l'attuazione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato;

c) la proposta alla Regione per l'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;

d) la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili.

**Art. 85.**  
*Autorizzazioni agli scarichi*

1. Le domande per il rilascio di autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 84, comma 1, lettera a), sono inviate sia al comune competente per territorio, sia al dipartimento provinciale dell'ARPAL.

2. L'ARPAL invia trimestralmente alla provincia, nei modi dalla stessa indicati, l'elenco delle domande e delle autorizzazioni pervenute anche ai fini dell'aggiornamento del catasto.

3. La provincia vigila sulla applicazione da parte dei comuni ai fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

**Art. 86.**  
*Funzioni tecniche di controllo*

1. Le attività tecnico-scientifiche di supporto per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nonché per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, degli scarichi e dell'applicazione generale per un corretto e razionale uso dell'acqua sono effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, di cui alla legge regionale n. 39/1995.

**Art. 87.**  
*Piano regionale di risanamento delle acque*

1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 319/1976, approvato con deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 1982, n. 50, ed aggiornato con deliberazione del consiglio regionale 3 luglio 1991, n. 53, costituisce lo strumento di pianificazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

2. La provincia effettua di regola ogni cinque anni l'aggiornamento del piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione anche a seguito dei dati forniti dall'osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'art. 37 della legge regionale n. 43/1995.

3. La Regione può adeguare ed integrare il piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze peri-

colose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi le modifiche sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le province ed i comuni interessati.

4. Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione o dagli enti locali interessati.

5. Il piano e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione.

#### Art. 88.

##### *Interventi non previsti dal piano*

1. Non sono oggetto di pianificazione:

a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a cento abitanti equivalenti;

c) gli impianti di cui all'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 43/1995.

#### Art. 89.

##### *Ambiti territoriali ottimali*

1. La scelta della forma di cooperazione per l'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) è effettuata sulla base del pronunciamento favorevole di tanti comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento e la metà più uno dei comuni dell'ambito.

2. Nel caso di scelta della convenzione le decisioni sono assunte, in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, con il voto favorevole dei rappresentanti dei comuni, provvisti di delega da parte dei competenti organi comunali; che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e la metà più uno dei comuni dell'ambito, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali.

### TITOLO III

#### DIFESA DEL SUOLO E BILANCIO IDRICO

##### *Capo I*

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 90.

##### *Finalità*

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo n. 112/1998 determina, in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico, le funzioni amministrative di competenza della Regione e conferisce le rimanenti funzioni agli enti locali al fine di:

a) garantire, con una migliore distribuzione delle competenze, una più organica tutela dai rischi idrogeologici;

b) migliorare le capacità di intervento in tale campo ottimizzando le risorse umane ed economiche;

c) garantire un equo utilizzo delle risorse idriche.

2. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi attribuite, nel rispetto delle attribuzioni riservate alle autorità di bacino.

#### Art. 91.

##### *Competenze della Regione*

1. Sono di competenza della Regione:

a) l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici;

b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per il quale deve essere redatto un unico piano di bacino;

c) la collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po e la formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle province interessate;

d) l'approvazione, d'intesa con la Regione Toscana, del piano di bacino interregionale del fiume Magra;

e) il coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico;

f) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi mediante l'approvazione del piano regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale);

g) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche, nonché per la gestione del demanio idrico;

h) le grandi derivazioni di acqua pubblica, fatto salvo il disposto dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998;

i) l'intesa con lo Stato per il rilascio di grandi derivazioni ad uso idroelettrico;

j) la stipula con lo Stato e le Regioni interessate per territorio, di accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e di gestione di opere idriche di rilevante importanza;

k) l'intesa, con le regioni interessate, circa il rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;

l) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, d'intesa con le regioni interessate, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua che riguardi il territorio di più regioni sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. La Regione applica la procedura di cui al titolo I della legge regionale n. 46/1996 per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale in materia di difesa del suolo, provvede alla liquidazione all'Ente attuatore dell'intervento all'atto della consegna dei lavori, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali di finanziamento.

#### Art. 92.

##### *Competenze delle province*

1. Sono di competenza delle province:

a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;

b) l'approvazione con unico atto dei programmi annuali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 46/1996, dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 19 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9, (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), relativi ai piani di bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualità dei piani triennali già approvati;

c) la determinazione dei canoni di concessione relativi alla gestione del demanio idrico, fatto salvo il disposto dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998;

d) la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche di terza categoria, delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, (modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno), nonché le opere di bonifica montana di cui alla legge forestale regionale, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunità Montane e quelle di cui all'art. 9 della presente legge,

nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche e di interventi idrogeologici, in caso di assenza di soggetti tenuti alla realizzazione, quali i concessionari o i proprietari frontisti;

e) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 9/1993, e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica);

f) l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

g) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

h) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

i) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, (norme per la tutela ambientale delle aree demaniale dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

j) la gestione del demanio idrico d'interesse regionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica e di linee elettriche relative agli impianti non superiori a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla vigilanza del sistema idrico sotterraneo, nonché la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

k) la gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, sulla base degli accordi di programma e delle intese di cui all'art. 91, comma 1, lettere j) e k);

l) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933;

m) le autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), il parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'art. 13 e le funzioni di cui al titolo III della medesima legge;

n) la declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. n. 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'art. 94, del regio decreto n. 523/1904, in conformità alle previsioni del piano di bacino, previo parere vincolante del Comitato tecnico dell'autorità di bacino competente;

o) l'esercizio, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunità montane, delle funzioni attinenti alla tutela del vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4, (norme in materia di foreste e assetto idrogeologico), nonché al rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non soggette a vincolo per scopi idrogeologici;

p) gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, (approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso sino a un milione di metri cubi previo parere vincolante del Comitato tecnico provinciale dell'Autorità di bacino competente, ove non siano posti al servizio di grandi derivazioni d'acqua di competenza statale.

2. La provincia acquisisce il parere vincolante del comitato tecnico provinciale dell'Autorità di bacino competente di cui al comma 1, su:

a) le autorizzazioni relative ad opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno;

b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo o altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi;

c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20;

d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonché le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del regio decreto n. 523/1904;

e) l'opposizione validamente formulata in sede istruttoria per quanto riguarda le funzioni concernenti le piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).

#### Art. 93.

##### Competenze dei comuni

#### 1. Sono di competenza dei comuni:

a) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento, nonché quelle indicate dal piano di bacino;

b) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della provincia e di concessionari, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 12 del Testo unico approvato con regio decreto n. 523/1904, e quanto diversamente previsto dai piani di bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti, sono disposti con ordinanza comunale.

#### Art. 94.

##### Competenze delle comunità montane

#### 1. Sono di competenza delle comunità montane:

a) la realizzazione e il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale;

b) la tutela del vincolo idrogeologico con onere di comunicazione all'amministrazione provinciale;

c) il rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non soggette a vincolo per scopi idrogeologici.

2. Le comunità montane provvedono in luogo dei comuni, qualora gli interventi di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) ricadano nel territorio delle stesse o su delega dei comuni per le opere di cui all'art. 93, comma 1, lettera a).

#### Art. 95.

##### Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni di cui agli articoli 93 e 94, sono esercitate nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione e dalle province e dalla Autorità di bacino.

#### Capo II

##### PIANI DI BACINO E OPERE IDRAULICHE

#### Art. 96.

##### Autorità di bacino di rilievo regionale

1. Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della legge n. 183/1989, è istituita l'Autorità di bacino, che opera considerando gli ambiti di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) come ecosistemi unitari.

#### 2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico regionale;

c) il Presidente della giunta, la giunta e il consiglio provinciale.

3. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è costituito dalla giunta regionale ed è presieduto dal presidente della giunta.

## Art. 97.

*Formazione del piano di bacino*

1. Il piano di bacino è elaborato dalla provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Autorità di bacino, acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale, organo tecnico consultivo, composto da idonee professionalità in materia di ingegneria idraulica, geologia e discipline naturalistiche e da rappresentanti tecnici degli enti locali.

2. Il piano di bacino o i piani di bacino stralcio sono redatti e adottati nei termini stabiliti dal comitato istituzionale. Qualora entro detti termini la provincia non abbia provveduto, può procedere in via sostitutiva la giunta regionale tramite un commissario *ad acta* avvalendosi della competente sezione del CTR per il territorio acquisendo a tal fine gli studi e le elaborazioni prodotte sino a tale termine dalla provincia.

3. Le spese e gli oneri conseguenti all'adozione delle misure sostitutive di cui al comma 2, comprensivi di incarichi affidati o delle assunzioni a tempo determinato effettuate a tale scopo, sono posti a carico della provincia inadempiente.

4. La provincia, acquisito l'apporto istruttorio della competente sezione del CTR per il territorio della Regione che si esprime nei tempi fissati dal comitato istituzionale di cui al comma 3, adotta il piano di bacino e lo trasmette ai comuni e alle comunità montane interessate, ai fini della espressione entro quaranta giorni del proprio parere. Scaduto tale termine la provincia procede prescindendo dai pareri non pervenuti.

5. Il piano è depositato presso la provincia e pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

6. Della avvenuta adozione del piano di bacino è data notizia mediante avviso nel *Bollettino ufficiale*, ai fini di cui all'art. 17, comma 6.

7. Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni sul piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione alla provincia.

8. La provincia, acquisito il parere del comitato tecnico provinciale, si esprime sui pareri dei comuni e delle comunità montane e sulle osservazioni pervenute entro i sessanta giorni successivi e trasmette il piano al comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale che, sentita la Sezione competente del CTR per il territorio, si esprime nel termine di trenta giorni. Il parere è vincolante circa la conformità agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino e agli altri piani e programmi regionali.

9. Entro i successivi trenta giorni la provincia approva in via definitiva il piano.

10. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale provvede in via sostitutiva tramite la nomina di un commissario *ad acta*.

11. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale*.

12. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la provincia, le comunità montane e i comuni interessati.

13. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel *Bollettino ufficiale*.

14. Gli aggiornamenti al piano di bacino sono approvati con le procedure di cui al presente articolo.

15. Modifiche puntuali o integrazioni che non incidano sulla impostazione e sulle linee fondamentali di assetto del piano stesso indicate nella normativa del piano, sono approvate dalla provincia su proposta del comitato tecnico provinciale. Avviso delle avvenute modifiche o integrazioni è dato nel *Bollettino ufficiale*.

16. I finanziamenti concernenti gli studi per la elaborazione dei piani di bacino sono concessi dalla giunta regionale, quale organo dell'autorità di bacino regionale, sulla base della procedura di cui all'art. 91.

## Art. 98.

*Opere idrauliche e interventi di difesa e manutenzione del territorio*

1. Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio da realizzare sono individuate dal piano di bacino o piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, che indica altresì gli interventi e le spese obbligatorie.

2. Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio di interesse pubblico sono realizzati con il contributo dello Stato, della Comunità europea, della Regione, delle province, dei comuni e dei privati.

3. Anche al di fuori dei piani di bacino, qualora si tratti di prevenire danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati, la provincia competente per territorio, d'ufficio o su proposta di tutti o parte degli interessati in quanto traenti beneficio dalle opere, previa valutazione delle stesse, può dichiarare obbligatorie ulteriori spese concernenti le opere di sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche.

4. Qualora le opere idrauliche e le spese dichiarate obbligatorie nei piani di bacino o previste ai sensi del comma 3, non siano realizzate nei termini indicati dai soggetti tenuti ai sensi della presente legge, la provincia procede in danno dei soggetti stessi, che sono solidalmente tenuti al rimborso delle spese sostenute in proporzione del rispettivo vantaggio.

5. Le opere ed interventi aventi per scopo la sola difesa di beni dai corsi d'acqua di qualsiasi natura, nonché i lavori riguardanti fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata o comunque di un'opera oggetto di concessione sono realizzati a cura e spese del soggetto interessato.

## Art. 99.

*Realizzazione delle opere idrauliche*

1. La provincia, sulla base della classificazione delle opere idrauliche effettuata dal piano di bacino:

a) cura la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura non demandate dal piano di bacino ad altri soggetti, d'intesa con gli enti interessati;

b) delimita la superficie dei terreni compresi nel perimetro soggetto alla contribuzione nelle spese da sostenersi da parte dei soggetti pubblici e privati;

c) individua i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla realizzazione e al mantenimento delle opere;

d) approva gli interventi, in attuazione del piano di bacino, provvedendo in sostituzione e in danno del soggetto tenuto all'esecuzione delle opere, in caso di urgenza o inadempienza;

e) effettua la valutazione delle spese necessarie, nei casi di cui all'art. 98, comma 3;

f) vigila sulla esecuzione degli interventi di cui agli articoli 93 e 94.

2. L'approvazione da parte della provincia dei progetti relativi ad interventi da realizzare a cura della stessa per motivi di necessità ed urgenza connessi a grave rischio idrogeologico ed idraulico, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni, assensi, nulla osta, pareri di competenza provinciale e comunale previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli stessi.

## Art. 100.

*Consorzi idraulici esistenti*

1. I consorzi idraulici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, comunicano alla provincia competente, ai fini di un riordino ai sensi delle norme in materia di difesa del suolo e per gli effetti della presente legge, gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio, nonché lo statuto.

2. Qualora il consorzio, sia con i ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia con l'inosservanza delle norme vigenti e del proprio statuto comprometta il fine per il quale è stato costituito, la provincia provvede al suo scioglimento, disponendo ai sensi dell'art. 9 l'effettuazione degli atti e degli interventi necessari, anche tramite un commissario *ad acta*.

3. Qualora le opere idrauliche di cui al regio decreto n. 523/1904, ricadano nel territorio di consorzi di bonifica, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere può provvedere il consorzio di bonifica, previo parere favorevole della provincia, su richiesta dei soggetti tenuti all'effettuazione degli stessi.

4. La programmazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 3, è effettuata in attuazione del piano di bacino.

## Art. 101.

*Canoni*

1. I canoni demaniali e le spese relative all'istruttoria per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui alla presente legge sono determinati dalla provincia.

2. Gli aggiornamenti sono effettuati dalla provincia ogni tre anni, sulla base dell'«Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» determinato a cura dell'ISTAT, prendendo come mese di riferimento il mese di gennaio.

3. Gli introiti derivanti dalle concessioni demaniali sono imputati agli enti competenti al rilascio delle stesse e destinati alla tutela delle risorser idriche e all'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

4. Nella programmazione dei finanziamenti della Regione in materia di difesa del suolo si tiene conto, ai fini della perequazione tra le diverse province, degli introiti di cui al comma 3.

*Capo III***BILANCIO IDRICO**

## Art. 102.

*Bilancio idrico*

1. Il bilancio idrico assicura l'equilibrio tra la disponibilità delle risorse e i fabbisogni per usi diversi, nonché costituisce la base per la valutazione delle portate da prelevare dai corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 36/1994.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'autorità di bacino adotta le misure per la pianificazione dell'economia idrica, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, sulla base delle direttive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.

3. Il rilascio delle concessioni a derivare acqua, è subordinato alla verifica della compatibilità del prelievo con il bilancio idrico della risorsa, fatto comunque salvo il minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, nonché nei termini stabiliti dall'art. 12-bis del regio decreto n. 1775/1933.

**TITOLO IV  
ENERGIA**

## Art. 103.

*Finalità*

1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni in campo energetico stabilite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 112/1998 e in armonia con la politica energetica dell'Unione Europea e degli accordi di Kyoto, promuove e sviluppa in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, azioni ed iniziative volte a conseguire:

- a) l'uso razionale dell'energia;
- b) il risparmio energetico;
- c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incattivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e pulite di energia.

2. Per il conseguimento delle finalità e lo svolgimento delle azioni e competenze di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della F.I.L.S.E. S.p.a. e delle sue partecipate e richiedere la collaborazione dell'Università, dell'ENEA, del CNR, nonché di istituti di ricerca e di imprese industriali che operano nei diversi campi dell'energia.

3. La Regione affida alla F.I.L.S.E. S.p.a., ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, (conferimento agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nel settore «Sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale»), il progetto di trasformazione, nella forma di società di capitali, della «Agenzia regionale per l'energia della Liguria», promuovendo la partecipazione alla stessa di enti pubblici e di altri soggetti dotati di specifiche competenze in materia di energia.

4. L'«Agenzia regionale per l'energia della Liguria» costituisce la struttura tecnica di servizio della Regione nel campo delle politiche energetiche e dello sviluppo sostenibile e opera sulla base di apposite convenzioni, anche di durata pluriennale, oltre che su specifici incarichi affidati.

## Art. 104.

*Competenze della Regione*

1. È competenza della Regione:

a) l'approvazione del piano energetico regionale e l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per la sua attuazione;

b) l'attuazione del piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

c) la promozione delle iniziative, l'approvazione dei progetti e la concessione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 8 novembre 1996, n. 48, (interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico);

d) l'assistenza e il coordinamento degli enti locali per l'attività di formazione e informazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10);

e) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

f) la definizione delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991, nell'ambito della funzione di indirizzo dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59/1997;

g) i criteri per la localizzazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento, nonché i limiti ed i criteri in base ai quali le amministrazioni dello Stato, le Aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali devono privilegiare il ricorso all'allaccio qualora propri immobili rientrino in tali aree;

h) l'invio al Ministero dell'Industria delle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.

## Art. 105.

*Competenze delle province*

1. Sono competenza della provincia:

a) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli enti locali;

b) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del piano energetico regionale;

c) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

d) l'individuazione delle aree non idonee alla derivazione di acqua ad uso di produzione di energia;

e) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche per gli impianti produttivi;

f) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;

g) le funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia secondo le indicazioni fornite dal piano energetico regionale.

**Art. 106.***Competenze dei comuni***1. Sono di competenza dei comuni:**

a) la certificazione energetica degli edifici civili di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 10/1991, nell'ambito della funzione di indirizzo dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59/1997 e della Regione per quanto di competenza;

b) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, per i comuni superiori a 40.000 abitanti;

c) l'adozione del piano annuale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge n. 10/1991 per i comuni superiori a 50.000 abitanti.

**Art. 107.***Piano energetico regionale*

1. Il piano energetico regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale con il quale si perseguono gli obiettivi di cui all'art. 103, comma 1.

**2. Il piano è articolato in tre parti:**

a) il quadro conoscitivo che contiene l'indicazione di tutti gli elementi economici, fisici, tecnici che influiscono sulla formazione del piano;

b) il piano di indirizzo che individua sulla base del quadro conoscitivo gli obiettivi e le scelte, nonché le azioni e le direttive per l'attuazione degli obiettivi;

c) il piano finanziario che detta criteri e priorità per il finanziamento delle azioni e delle tipologie di progetti ed interventi previsti nel Piano energetico regionale.

3. Il piano ed i suoi aggiornamenti sono approvati con le modalità di cui all'art. 12.

**Art. 108.***Effetti del piano*

1. Gli indirizzi di cui all'art. 107, comma 2, lettera b) sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale.

**Art. 109.***Finanziamento*

1. Alle esigenze di spesa relative alle disposizioni del presente titolo si provvede sino ad esaurimento con i fondi di cui alla legge regionale n. 48/1996. Successivamente si provvede con i finanziamenti destinati al piano energetico regionale anche ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri e alle priorità individuati dal piano energetico regionale, stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.

3. Sino alla approvazione del piano energetico regionale la giunta regionale segue le procedure di cui alla legge regionale n. 48/1996.

**TITOLO V****NOMINE TRANSITORIE E FINALI****Art. 110.***Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione*

1. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate, nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione di provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

2. La decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, è conseguente all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie organizzative e strumentali e, con riferimento alle funzioni di cui al capo VII, titolo II, alla stipula dell'accordo di programma previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

4. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli alla formalizzazione dei relativi trasferimenti.

5. La Regione provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino delle normative di cui al titolo II, capo VIII, e al titolo III.

Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.

**Art. 111.***Risorse finanziarie e strumentali*

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti statali di cui al comma 1.

**Art. 112.***Decorrenza dell'esercizio delle funzioni degli enti locali*

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla legge coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'art. 111.

**Art. 113.***Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo II della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

680 che assume la seguente denominazione «Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi in materia di tutela dell'ambiente»;

2053 che assume la seguente denominazione «Finanziamento del programma annuale degli interventi in materia ambientale»;

2054 «Interventi per lo sviluppo dell'informazione, educazione e formazione ambientale»;

2131 che assume la seguente denominazione «Spese per le attività regionali di elaborazione dati, delle reti di rilevamento, monitoraggio e controllo in materia ambientale»;

b) riduzione di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2052 «Interventi per la promozione del riciclaggio e della riduzione dei rifiuti e dei residui» ed aumento di L. 400.000.000 dello stanziamento del capitolo 2053 «Finanziamento del programma annuale degli interventi in materia ambientale» in termini di competenza e di cassa».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo III della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

2213 «Spese per il finanziamento del piano regionale per la difesa del suolo»;

2240 «Spese per la realizzazione dei piani di bacino»;

2245 «Spese per l'informatizzazione dei piani di bacino»;

2248 «Spese per il finanziamento delle autorità di bacino».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo IV della presente legge si provvede mediante:

utilizzazione del capitolo 8741 «Interventi regionali per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti alternative di energia»;

istituzione del capitolo 8742 «Interventi per la realizzazione del piano energetico regionale» per memoria.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

5. Sono soppressi, fatta salva la gestione dei residui, i seguenti capitoli:

a) stato di previsione dell'entrata:

2507 «Recupero dei fondi anticipati dalla Regione a enti pubblici per l'acquisizione di terreni destinati alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani»;

b) stato di previsione della spesa:

1354 «Contributo alla F.I.L.S.E. S.p.a. per la partecipazione alla società regionale per l'ambiente S.C.P.A.»;

2048 «Fondo regionale per l'anticipazione ad enti pubblici delle risorse finanziarie occorrenti per l'acquisizione di terreni destinati alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani»;

2049 «Rimborso spese al rappresentante delle popolazioni per il controllo della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti»;

2050 «Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi nel campo dello smaltimento dei rifiuti»;

2051 «Contributi agli enti locali per la realizzazione del piano di risanamento delle acque del progetto ambiente»;

2052 «Interventi per la promozione del riciclaggio e della riduzione dei rifiuti e dei residui»;

2130 «Spese per la realizzazione e potenziamento della centrale regionale di raccolta ed elaborazione dati delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sul territorio»;

2192 «Interventi della Regione di carattere urgente per la prevenzione o la eliminazione di cause di inquinamento nonché per il ripristino dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni»;

2197 «Spese per interventi promozionali finalizzati al recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata»;

2198 «Contributi agli enti pubblici per gli interventi diretti all'adeguamento degli strumenti tecnici all'uso della carta riciclata»;

8735 «Contributo alla F.I.L.S.E. S.p.a. per la realizzazione di progetti ed interventi in campo energetico».

#### Art. 114.

##### Norme transitorie

1. Le autorizzazioni regionali, già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) per attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai soggetti che hanno presentato nei termini prescritti domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mantengono validità fino alla data di iscrizione al predetto Albo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 25 della citata legge.

3. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni statali che fissano i requisiti tecnici degli impianti non a ridotto inquinamento atmosferico, la giunta regionale emana indirizzi tecnici volti a rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di inquinamento atmosferico.

4. La provincia rilascia l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti non rientranti nell'articolo 19, comma 3, lettera c), per i quali la Regione non ha proceduto alla individuazione dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali. Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete al comune.

5. La provincia conclude le istruttorie relative a domande già inoltrate ai sensi degli articoli 6, 12 o 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, dell'art. 4-bis e 11 della legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria) e successive modificazioni e alla stessa pervenute entro la data di entrata in vigore della legge.

6. Il comune, al quale la provincia trasmette, in relazione all'assetto delle nuove competenze, il provvedimento autorizzativo riferentesi alle pratiche di cui al comma 5 nonché di quelle già concluse prima della entrata in vigore della legge, provvede ad ogni successivo adempimento.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge Regione, provincia e comune di Genova, con gli altri enti locali aderenti, provvedono a determinare l'assetto giuridico del Crea nelle forme previste dalla legge 142/1990. Fino alla predetta determinazione le strutture del Crea sono quelle previste dall'accordo di programma sottoscritto da Regione, provincia e comune di Genova.

8. L'Agenda 21 regionale è approvata entro un anno dalla entrata in vigore della legge. Fino alla sua approvazione il provvedimento di cui all'art. 13 è adottato sulla base dei criteri individuati dai piani regionali in vigore e dal PTTA.

9. Nell'area della città metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge n. 142/1990), le funzioni attribuite dalla presente legge alla provincia di Genova spettano all'autorità metropolitana, quando costituita.

10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i comuni costituiscono gli ATO di cui all'art. 26. A tal fine la provincia convoca, nel termine di un mese dalla entrata in vigore della legge, la conferenza dei comuni.

11. Le competenze di cui all'art. 93, comma 1, lettera b), decorrono dall'approvazione dei singoli piani di bacino stralcio.

#### Art. 115.

##### Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali in campo energetico);

b) legge regionale 26 luglio 1988, n. 37 (interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause di inquinamento in atto o potenziali nonché per l'approvvigionamento idrico);

c) legge regionale 24 agosto 1988, n. 44 (modifiche alla legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 «Interventi regionali in campo energetico. Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici»);

d) legge regionale 11 settembre 1991, n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Società regionale per l'ambiente);

e) legge regionale 7 gennaio 1992, n. 1 (norme per il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata);

f) legge regionale 11 settembre 1992, n. 28 (interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi);

g) legge regionale 7 luglio 1994, n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria);

h) legge regionale 21 febbraio 1995, n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento);

i) legge regionale 20 gennaio 1997, n. 3 (integrazione alla legge regionale 7 luglio 1994, n. 35 «Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria»);

j) legge regionale 15 maggio 1997, n. 17 (Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»);

k) il capo I del titolo III della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);

l) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 comma 1, lettere c) e l) e comma 2, l'art. 9, comma 2, gli articoli 10, 16 e 20, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183);

m) l'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183». Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale);

n) il titolo V della delibera legislativa «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 giugno 1999

MORI

99R0679

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 19.

Disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 11 del 21 luglio 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina:

a) gli indirizzi, i criteri e i procedimenti relativi al commercio al dettaglio su aree pubbliche;

b) il procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita;

c) l'osservatorio regionale per il commercio;

d) il procedimento di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese;

e) le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione;

f) le disposizioni sull'adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

#### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 114/1998, si applicano le ulteriori disposizioni previste nella presente legge.

### TITOLO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Art. 3.

##### Disposizioni comuni

##### sull'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

2. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

3. Nei procedimenti concorsuali previsti dal presente titolo sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale.

#### Art. 4.

##### Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è presentata al comune di residenza o, in caso di società di persone, al comune in cui ha sede legale la società.

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni.

3. Il comune si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

4. Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio-assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.

5. Il titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, è tenuto a darne comunicazione al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo. Nel medesimo termine, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il trasferimento della residenza o della sede legale, che viene annotato dal comune sul titolo autorizzativo.

6. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, fatti salvi i diritti acquisiti.

#### Art. 5.

##### Criteri generali per l'acquisizione della titolarità dei posteggi a mercato

1. L'operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere titolare soltanto di due posteggi.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

**Art. 6.***Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio*

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio, va spedita a mezzo di raccomandata postale al comune sede del posteggio messo a bando.

2. Il bando comunale è deliberato entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi e contiene:

a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;

b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria entro il quale l'istanza deve essere spedita;

c) il bando comunale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria e affisso all'albo pretorio.

4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

**Art. 7.***Procedura per l'autorizzazione*

1. Il procedimento per l'autorizzazione di cui all'art. 6 si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall'inizio del procedimento di cui al comma 1 ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 241/1990.

3. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, escluse quelle relative al posteggio di cui questi abbia già la titolarità. A parità di presenze è attribuita preferenza, sulla base dei seguenti ulteriori criteri elencati in ordine di importanza, alle domande:

a) dei soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

b) con data di spedizione anteriore.

4. Il responsabile del procedimento provvede entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento alla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio ed alla comunicazione del provvedimento ai destinatari.

5. Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, è tenuto a indicare al comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal comune.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 6 si applicano anche ai posteggi fuori mercato.

7. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva il responsabile del procedimento trasmette alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate, entro i successivi quindici giorni.

**Art. 8.***Indirizzi e procedure per la concessione dei posteggi ai produttori agricoli*

1. Le disposizioni procedurali previste nell'art. 7 si osservano anche per la concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

2. I comuni determinano i criteri di assegnazione delle aree di cui all'art. 28, comma 15, del decreto legislativo n. 114/1998, assicurando priorità alle imprese agricole localizzate nell'ambito della provincia dove è ubicato il comune.

**Art. 9.***Perdita del requisito morale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*

1. Il comune, d'ufficio, limita espressamente l'autorizzazione alla sola vendita, quando, a seguito della perdita del requisito morale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 287/1991, il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società, ovvero il suo delegato, siano cancellati dal Registro degli esercenti il commercio (REC) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 241/1990.

**Art. 10.***Procedure per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche*

1. La sospensione e la revoca di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal comune.

**Art. 11.***Reintestazione*

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario.

2. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con il complesso di beni per mezzo del quale viene utilizzata.

5. Il nuovo proprietario o il gestore presenta comunicazione di inizio di attività, attestante la presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, al comune che aveva rilasciato l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

6. Dal momento di presentazione della comunicazione di cui al comma 5, il nuovo proprietario o il gestore può esercitare l'attività.

7. Il comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione.

8. Il comune, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, comunica all'interessato l'esito favorevole del procedimento.

9. Il successore a causa di morte che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per un periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione al comune dell'evento. Qualora intenda continuare ad esercitare l'attività, entro l'anno deve acquisire tutti i titoli previsti dalla legge. Il titolo per esercitare l'attività è acquisito con le modalità di cui ai commi 5 e 7.

10. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario, a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, da effettuarsi entro i successivi sei mesi.

## Art. 12.

*Criteria relativi all'istituzione, all'ampliamento, al trasferimento, alla soppressione ed alla riduzione dei mercati per il commercio su aree pubbliche.*

1. L'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la soppressione e la riduzione dei mercati devono corrispondere ad esigenze di diversificazione della rete distributiva al fine di assicurare un miglior servizio all'utenza.

2. L'istituzione, l'ampliamento e il trasferimento del mercato in altra zona del territorio comunale non devono generare squilibri nel rapporto tra la domanda e l'offerta. Il reinsediamento del mercato deve avvenire con preferenza negli ambiti territoriali di conservazione e di riqualificazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale). A ciascun operatore concessionario di posteggio viene garantita la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

3. Se il mercato risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza e all'offerta presente sul territorio, il comune può procedere alla riduzione dell'area eliminando i posteggi privi di titolare. La soppressione di mercati o di posteggi, impone al comune di garantire ai titolari dei posteggi, nella stessa o in altra struttura mercantile presente sul territorio comunale, una superficie di vendita equivalente.

4. I comuni hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile prioritaria rispetto alla riassegnazione degli stessi.

5. Il comune con l'atto che dispone l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato, è tenuto a:

- a) dotare il mercato dei necessari servizi;
- b) prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti;
- c) dotare la struttura mercantile, se possibile, di spazi per i posteggi idonei a contenere anche automezzi a negozio.

6. Per gli adempimenti di cui al presente ed ai successivi articoli 13 e 14, i comuni acquisiscono il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di consumatori, maggiormente rappresentative, le quali si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.

## Art. 13.

*Regolamento di mercato*

1. Il funzionamento dei mercati è disciplinato dai comuni con specifico regolamento. Nel regolamento, in particolare, devono essere previsti:

- a) la tipologia del mercato;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari ed a quello di generi non alimentari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
- g) le modalità di registrazione delle presenze;
- h) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

2. Il regolamento può contenere la disciplina dei mercati specializzati e stagionali.

3. Per mercato specializzato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per la vendita prevalente di prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica.

4. Per mercato stagionale si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la cui istituzione è motivata da esigenze distributive collegate principalmente alle presenze turistiche.

5. L'area di mercato consiste in un insieme di posteggi contigui.

6. Il comune può stipulare convenzioni con consorzi o cooperative, costituite dagli operatori titolari di posteggio nel mercato, per la gestione di servizi relativi al funzionamento dello stesso nonché per effettuare interventi di miglioria alle strutture mercantili.

## Art. 14.

*Fiere*

1. I comuni in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività possono istituire fiere per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

3. Per fiera specializzata si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche consistente nella vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

4. I comuni disciplinano il funzionamento delle fiere con apposito regolamento avente i contenuti di cui all'art. 13.

5. Ciascun operatore nell'ambito della stessa fiera può essere concessionario soltanto di due posteggi.

6. I posteggi sono dati in concessione decennale mediante procedura concorsuale alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. A salvaguardia dei procedimenti in corso, tale procedura è attivata a decorrere dal 1° gennaio 2000.

7. I posteggi sono assegnati in via primaria secondo il criterio fondato sul più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze effettive sono privilegiate le istanze presentate dai soggetti con maggior anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995.

## Art. 15.

*Indirizzi in materia di orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono fissati dal sindaco in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 114/1998 e, per i comuni ad economia prevalentemente turistica, tenendo conto, in particolare, degli indirizzi e dei criteri di programmazione commerciale e urbanistica adottati dalla Regione.

## TITOLO II

## NORME SUL PROCEDIMENTO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

## Art. 16.

*Procedimento di autorizzazione per le grandi strutture di vendita*

1. Le istanze di rilascio dell'autorizzazione relativa alle grandi strutture di vendita sono presentate dall'interessato allo sportello unico di cui all'art. 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «Sviluppo economico e attività produttive») e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale». Tali istanze devono essere corredate, oltreché dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, anche da apposita autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività agli indirizzi ed ai criteri di programmazione commerciale e urbanistica emanati dalla Regione, con particolare riguardo al rispetto degli standard di parcheggio ed alla verifica di impatto trasportistico.

2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita si fa ricorso alla conferenza di servizi di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 114/1998, che viene indetta dalla struttura comunale preposta allo sportello unico.

3. Il procedimento di cui al comma 2 è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della conferenza referente, decorso infruttuosamente il quale l'istanza di autorizzazione si intende accolta.

4. Può farsi ricorso alle procedure di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge regionale n. 9/1999 qualora l'insediamento di grande strutture di vendita richieda:

a) il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero di altre autorizzazioni o nulla-osta, pareri od assensi comunque denominati;

b) l'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dall'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 9/1999.

5. Nei casi di cui al comma 4, la procedura di conferenza di servizi di cui al comma 2 per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, è esperita contemporaneamente alla procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/1999, fermo restando che in caso di non conformità urbanistico-edilizia di detti interventi, la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale rimane subordinata all'esito della conferenza di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/1999 ed il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'assunzione della deliberazione della conferenza decisoria di cui al ridetto art. 18.

6. Gli ampliamenti delle grandi strutture di vendita non comportanti esecuzione di lavori urbanistico-edilizi e non eccedenti il limite del 20 per cento della superficie di vendita già autorizzata, sono autorizzati mediante presentazione di istanza alla struttura comunale preposta allo sportello unico, che provvede senza ricorso alla conferenza di servizi di cui al comma 2. L'istanza si intende accolta decorso novanta giorni dalla sua presentazione senza che venga comunicato il provvedimento di diniego.

7. La procedura di cui al comma 6 si applica anche agli ampliamenti delle medie strutture di vendita che non comportino esecuzione di lavori urbanistico-edilizi, non eccedano il limite del 20 per cento della superficie di vendita già autorizzata ancorché determinino il superamento dei limiti dimensionali della superficie di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 114/1998.

#### Art. 17.

##### Bacini di utenza

1. Il comune procede all'individuazione del bacino d'utenza, di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998, attraverso l'applicazione di isocrone baricentrate nell'area candidata all'insediamento commerciale fino al limite del territorio interessato e determinato:

a) attraverso il collegamento più breve dell'area con:

- 1) autostrada;
- 2) strada statale;
- 3) strada provinciale;
- 4) strada comunale;

b) sulla base delle seguenti velocità medie di percorrenza:

- 1) di 20 km/h per percorsi in comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 2) di 70 km/h per percorsi autostradali;
- 3) di 40 km/h per le altre viabilità;

c) sulla base dei seguenti tempi di percorrenza differenziati per le superfici di vendita:

- 1) 20' per superfici fino a 3.500 mq;
- 2) 30' per superfici fino a 5.000 mq;
- 3) 45' per superfici fino a 7.500 mq;
- 4) 60' per superfici fino a 10.000 mq.

#### Art. 18.

##### Verifica consistenza della superficie di vendita

1. Ai fini della verifica da parte della Regione della consistenza della superficie di vendita autorizzabile in ogni singolo bacino commerciale, il comune invia alla Regione copia della domanda di autorizzazione relativa a una grande struttura di vendita.

#### TITOLO III

### OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO

#### Art. 19.

##### Osservatorio regionale per il commercio

1. Al fine di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, la Regione, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, costituisce l'osservatorio regionale per il commercio.

2. L'osservatorio è composto da:

- a) l'assessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;
- b) i dirigenti delle strutture regionali preposti al commercio, ai sistemi informatici e alla statistica;
- c) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
- d) un rappresentante della delegazione regionale dell'URPL;
- e) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;
- f) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori designati dalla consulta regionale dei consumatori;
- h) sei rappresentanti delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui due in rappresentanza delle organizzazioni della cooperazione e due in rappresentanza delle organizzazioni della grande distribuzione;
- i) un rappresentante dei lavoratori del commercio designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) un esperto in scienze economiche ed un esperto in scienze statistiche designati dall'Università degli studi di Genova.

Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i), è nominato un supplente.

3. Il presidente della giunta regionale nomina l'osservatorio che nella prima seduta d'insediamento provvede a disciplinare le modalità per il proprio funzionamento.

4. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, l'osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

5. L'osservatorio ha una durata di cinque anni.

6. Alle riunioni dell'osservatorio possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessati all'attività dell'osservatorio stesso.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale preposta al commercio.

8. I componenti dell'osservatorio che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle relative sedute senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti.

9. Agli esperti di cui al comma 2, lettera j), e a quelli di cui al comma 6 sono attribuiti i compensi e i rimborsi di cui alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi d'investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico), tabella A, ove spettanti.

## Art. 20.

*Compiti dell'osservatorio*

1. L'osservatorio presenta alla giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva riferito all'anno precedente.

## TITOLO IV

## CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

## Art. 21.

*Centri di assistenza tecnica*

1. La Regione autorizza i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998 all'esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. I centri sono costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. I centri non devono perseguire scopo di lucro e il loro statuto deve prevedere lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.

4. I centri inoltre devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

5. La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

6. I centri sono finanziabili nell'ambito delle disposizioni statali e regionali di attuazione per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (interventi urgenti per l'economia).

## TITOLO V

## VENDITE STRAORDINARIE

## Art. 22.

*Vendite di liquidazione*

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda;
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'operatore che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata postale almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al comune dove è insediato l'esercizio commerciale.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) per la cessazione dell'attività commerciale:
  - 1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorché si tratti di media o grande struttura di vendita;
  - 2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;
- b) per la cessione dell'azienda:
  - 1) copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali:
  - 1) comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;
- d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:
  - 1) copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;

2) qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse;

3) nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

4. Il richiedente è tenuto altresì ad indicare:

- a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
- b) la data di inizio della vendita e la sua durata;
- c) la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa.

5. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

6. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.

7. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

## Art. 23.

*Vendita di fine stagione o saldi*

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, della durata massima di quarantacinque giorni ciascuno, individuati dal comune sentite le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

In mancanza del provvedimento comunale da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente e quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti, rispettivamente, dal 18 gennaio e dal 18 luglio di ogni anno.

3. L'operatore che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con raccomandata postale, al comune dove è insediato l'esercizio commerciale almeno dieci giorni prima, indicando:

- a) i prodotti oggetto di tale forma di vendita;
- b) la sede dell'esercizio;
- c) le modalità di separazione dei prodotti destinati alla vendita di fine stagione da tutti gli altri.

4. L'operatore che effettua la vendita di fine stagione deve presentarla al pubblico come tale.

## Art. 24.

*Disposizioni comuni alle vendite straordinarie*

1. Per le vendite disciplinate nel presente titolo lo sconto o il ribasso effettuato va espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Entrambi i prezzi devono essere esposti al pubblico.

2. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune nonché la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. L'operatore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

7. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

8. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

9. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

10. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

11. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

## TITOLO VI

### ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

#### Art. 25.

*Disposizioni sull'adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale*

1. A norma dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, i comuni, entro il termine all'uopo fissato nel provvedimento regionale recante i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica, adeguano i propri strumenti urbanistici a detti ritiri mediante adozione di apposita variante al vigente strumento urbanistico generale, sempreché le previsioni di carattere commerciale contenute nei vigenti strumenti non risultino già conformi ai criteri medesimi.

2. Le deliberazioni di adozione delle varianti di cui al comma 1 sono depositate, con la documentazione ad esse allegata, per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel *Bolettino ufficiale* della Regione Liguria o su giornali quotidiani. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove siano pervenute osservazioni, il comune decide su di esse senza necessità di ripubblicazione degli atti, qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati.

4. Le varianti di cui ai precedenti commi sono approvate con la seguente procedura:

a) laddove recepiscano integralmente i criteri emanati dalla Regione e quindi introducano i limiti previsti sia nelle indicazioni aventi efficacia vincolante sia nelle indicazioni aventi efficacia di indirizzo, si intendono approvate con la deliberazione del consiglio comunale di decisione sulle osservazioni ovvero di presa d'atto della mancanza di osservazioni;

b) laddove contengano previsioni che si discostino dalle indicazioni aventi efficacia di indirizzo, i relativi atti vengono trasmessi alla Regione che provvede entro novanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la variante si intende approvata.

5. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della variante di cui al comma 1 e la sua approvazione, potranno essere rilasciati titoli edilizi ed autorizzazioni all'esercizio di vendita che siano conformi ai criteri emanati dalla Regione, con riferimento sia alle indicazioni aventi efficacia vincolante sia alle indicazioni relative ad attività comunque ammissibili.

6. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, nei comuni che non abbiano provveduto all'adozione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici, non possono essere rilasciati titoli edilizi ed autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali non

conformi ai criteri di programmazione urbanistica commerciale emanati dalla Regione, con riferimento sia alle indicazioni aventi efficacia vincolante sia alle indicazioni aventi efficacia di indirizzo.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 26.

##### *Norme finali*

1. Le disposizioni di cui al titolo I si applicano ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).

2. Le disposizioni di cui al titolo I non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente.

3. I comuni in cui sono localizzati i posteggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, frazionano d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate agli operatori su posteggio, ai sensi della normativa previgente, in tante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, quanti sono i posteggi in titolarità, dandone comunicazione all'interessato nei successivi quindici giorni.

4. I titoli di priorità in termini di presenze eventualmente acquisiti dal titolare debbono essere trasferiti su un'unica autorizzazione risultante dal frazionamento. A tal fine, ogni comune, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica ai titolari di autorizzazione la necessità di esercitare l'opzione. Il titolare, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad indicare al comune o ai comuni, qualora sia titolare di più posteggi in comuni diversi, su quale autorizzazione intende trasferire i titoli di priorità. Decorso inutilmente tale termine, i titoli di priorità si considerano azzerati.

5. La giunta regionale adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l'omogeneità e l'uniformità di applicazione della presente legge.

6. Il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 6, comma 1, all'art. 11, comma 5, all'art. 16, commi 4 e 10, e all'art. 21, comma 1, ed i relativi allegati.

7. Il riparto e l'erogazione delle somme dovute ai comuni per il trasferimento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche istituite ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, e dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, e per i contributi *una tantum* a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 1993, n. 31 (disciplina delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche), sono effettuati come segue:

a) per gli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in misura proporzionale al numero dei titoli rilasciati e convertiti da ciascun comune a tutto il 31 dicembre 1997;

b) per i contributi *una tantum*, in misura proporzionale al numero dei titoli convertiti da ciascun comune.

8. Il gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, riscosso fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito ai comuni secondo le modalità di cui al comma 7.

9. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 27.

##### *Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione, l'osservatorio regionale per il commercio trasmette la relazione alla giunta regionale entro il 31 maggio 2000.

2. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio regionale per il commercio è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni approvano i regolamenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 4, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni con concessione di posteggio e le autorizzazioni abilitanti all'esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate dai comuni liguri ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112 (norme in materia di commercio su aree pubbliche), sono convertite di diritto, rispettivamente, le prime nel titolo autorizzativo di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, le seconde nel titolo autorizzativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

5. La giunta regionale adotta le disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I modelli di domande di cui all'art. 26, comma 6, sono pubblicati sul BURL entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul bollettino medesimo.

#### Art. 28.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 12 luglio 1993, n. 31 (disciplina delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche);

b) legge regionale 6 dicembre 1996, n. 51 (modificazioni alla legge regionale 12 luglio 1993, n. 31 (disciplina delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche).

#### Art. 29.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'art. 19 della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. Sono soppressi i seguenti capitoli:

8230 «Contributi *una tantum* a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1996, n. 398»;

8250 «Trasferimento ai comuni degli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche istituite ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 553/1993 e del decreto-legge n. 260/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 413/1994» a decorrere dal 1° gennaio 2000 per quanto disposto dall'art. 26, comma 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 luglio 1999

MORI

99R0680

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 20.

Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 18 agosto 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I NORME GENERALI

##### Art. 1. *Finalità*

1. La presente legge disciplina le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali, e ne definisce le modalità per l'accreditamento.

2. La Regione, per assicurare alla popolazione i livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale e dalla pianificazione regionale e per promuovere gli interventi sociali definiti dal Piano triennale dei servizi sociali, si avvale dei presidi e dei soggetti accreditati ai sensi della presente legge.

3. In merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte dei presidi pubblici e privati, recepisce il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

4. In attuazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale, il consiglio regionale, attraverso gli strumenti di programmazione e con riferimento alle zone socio-sanitarie di cui alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42, in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità sanitarie locali), evidenzia le carenze che impediscono la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta. Per assicurare l'incremento dei servizi la Regione può individuare, altresì, forme incentivanti di remunerazione delle prestazioni.

5. Le procedure di selezione dei soggetti, finalizzate a sopperire alla carenza di servizi sono disciplinate dalla presente legge.

##### Art. 2. *Classificazione dei presidi*

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento sono classificate come segue:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno;

d) studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati;

e) strutture esclusivamente dedicate all'attività diagnostica, svolta anche per soggetti terzi.

2. Sono ricompresi nella lettera a) di cui al comma 1, i seguenti presidi:

- a) stabilimenti e presidi ospedalieri;
- b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- c) case di cura.

3. Sono ricompresi nella lettera b) di cui al comma 1, i seguenti presidi:

- a) strutture ambulatoriali di assistenza specialistica;
- b) strutture di medicina di laboratorio, articolate in:
  - 1) laboratori generali di base;
  - 2) laboratori specializzati;
  - 3) laboratori generali di base con settori specializzati;
- c) strutture di diagnostica per immagini;
- d) consultori familiari;
- e) centri ambulatoriali di riabilitazione;
- f) centri di tutela della salute mentale;
- g) centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti;
- h) altri presidi di cura in regime ambulatoriale non ricompresi nelle precedenti lettere, ma assimilabili ai presidi ivi disciplinati.

4. Sono ricompresi nella lettera c) di cui al comma 1, i seguenti presidi:

- a) presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;
- b) strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative;
- c) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- d) strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti;
- e) residenze collettive o case alloggio per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
- f) residenze sanitarie assistenziali, di seguito definite R.S.A.

5. Le strutture sociali tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge, sono quelle definite dall'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 30/1998, come modificato dall'art. 22 della presente legge.

6. Le tipologie di strutture ricomprese nelle lettere d) ed e) del comma 1 ed i relativi requisiti minimi sono individuati dal Ministro della sanità ai sensi della normativa statale vigente.

## TITOLO II

### AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 3.

##### *Procedure per l'autorizzazione*

1. Le strutture di cui all'art. 2 sono soggette all'autorizzazione del comune di ubicazione, nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede.

2. Il comune adotta i provvedimenti di competenza entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di compatibilità del progetto presentato, effettuata dalla Regione ai sensi della vigente normativa nonché sulla base del parere espresso dalle commissioni per l'autorizzazione, secondo le procedure stabilite dall'art. 5.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati indirizzano al comune in cui è ubicata la struttura domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione prescritta, inoltrandone copia alla Regione.

4. La Regione e la commissione per l'autorizzazione provvedono rispettivamente alla verifica di compatibilità del progetto presentato ed all'espressione del prescritto parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

5. Il provvedimento adottato dal comune è comunicato alla Regione e all'azienda U.S.L. competente per territorio.

6. In caso di diniego di autorizzazione o di prescrizioni contestate, su richiesta dell'interessato, la domanda è oggetto di riesame nei sessanta giorni successivi all'adozione del provvedimento.

7. Ogni trasferimento della titolarità del presidio, anche per quelli autorizzati ai sensi del comma 1, deve essere comunicato mediante autocertificazione, entro trenta giorni, al comune il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi, provvede all'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il provvedimento si intende assentito e il responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente l'avvenuto assenso.

8. Gli eredi dell'autorizzato, in forma personale o societaria, hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio fino al rilascio dell'autorizzazione intestata al nuovo titolare, da richiedersi entro novanta giorni dal decesso del titolare. Il comune provvede nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

9. Ogni variazione dei requisiti risultanti dal provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata al comune entro trenta giorni.

10. I soggetti che intendono esercitare attività riconducibili a più di un presidio fra quelli indicati all'art. 2, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi.

#### Art. 4.

##### *Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi*

1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente legge sono stabiliti ai sensi della normativa vigente.

2. Il consiglio regionale provvede a coordinare i requisiti contenuti nei vigenti provvedimenti regionali con quelli individuati a livello nazionale, stabilendone modalità applicative di maggior dettaglio e specificazione.

#### Art. 5.

##### *Accertamento dei requisiti, autorizzazione, revoca*

1. All'accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti, provvedono le commissioni per l'autorizzazione, istituite dal comune nel cui territorio è ubicato il presidio richiedente.

2. Le commissioni, i cui componenti sono designati dall'azienda USL, sono formate da personale dell'Area dipartimentale prevenzione e, secondo la tipologia del presidio, da personale dell'Area dipartimentale attività di assistenza sanitaria - socio sanitaria e di riabilitazione, oppure, nel caso delle strutture di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b) e c), da personale medico esperto delle funzioni organizzative e tecniche ospedaliere.

3. Per l'accertamento dei requisiti dei presidi socio-sanitari e sociali, le commissioni sono integrate da un esperto designato, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle zone previste dalla legge regionale n. 30/1998.

4. Le commissioni per l'autorizzazione effettuano l'accertamento tecnico, sulla base dei progetti e della restante documentazione presentata dal soggetto richiedente. A tal fine, le commissioni attivano verifiche ispettive nel termine di dieci giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dal completamento delle opere, qualora si tratti di nuova costruzione, ampliamento, trasferimento, diverso utilizzo di strutture esistenti.

5. Il provvedimento di autorizzazione è revocato nei casi in cui le opere compiute o le attività esercitate, nonostante richiesta di adeguamento, non risultino conformi ai contenuti del provvedimento stesso.

6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e adotta uno schema tipo per l'accertamento tecnico, al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità sul territorio regionale.

**Art. 6.****Adeguamento ai requisiti dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati**

1. I presidi, sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, entro i tempi di seguito indicati:

- a) un anno per i requisiti organizzativi;
- b) tre anni per i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche;
- c) cinque anni per i requisiti strutturali impiantistici. I suddetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali dei presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, certificano al comune il possesso di tutti i requisiti minimi, oppure, nel caso di carenza, presentano un programma di adeguamento, contenente l'indicazione degli interventi da realizzare, correlati ai rispettivi tempi.

3. Il comune, acquisita la valutazione tecnica delle commissioni di cui all'art. 5 sulla sussistenza dei requisiti e sull'eventuale programma di adeguamento, comunica alla struttura interessata l'approvazione del programma, o i rilievi allo stesso, indicando i termini per l'adeguamento.

4. Per gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *dd*) della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), si provvederà ai sensi dei decreti legislativi attuativi della citata legge.

**Art. 7.****Proroga autorizzazioni provvisorie**

1. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai presidi socio-sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria), sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.

**Art. 8.****Verifica dei requisiti e vigilanza**

1. Il comune, utilizzando le commissioni di cui all'art. 5, provvede ad accertare il perdurante rispetto dei requisiti, almeno una volta ogni triennio.

2. Se nel corso dell'attività di verifica di cui al comma 1 viene accertata la carenza di uno o più requisiti, il sindaco, qualora sussistano motivi di grave pregiudizio per la salute degli assistiti, dispone l'immediata sospensione dell'attività e adotta ogni provvedimento per assicurare la continuità assistenziale. Negli altri casi ordina alla struttura interessata, assegnando un congruo termine, l'adeguamento ai requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco dispone la sospensione dell'attività. Il provvedimento di sospensione è comunicato alla Regione. L'attività può riprendere soltanto a seguito di nuovo accertamento tecnico della commissione per l'autorizzazione, che attesti il ripristino dei requisiti.

**Art. 9.****Sanzioni**

1. A tutti i presidi e soggetti elencati all'art. 2, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o di difformità dei requisiti rispetto all'attività autorizzata, il sindaco assegna un congruo termine per la rimozione delle irregolarità riscontrate e commina, anche in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per lo svolgimento di una delle attività disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione;

- b) da L. 1.800.000 a L. 18.000.000 per lo svolgimento di una delle attività disciplinate dalla presente legge in mancanza di uno o più requisiti;

- c) da L. 1.500.000 a L. 15.000.000 per l'attivazione di un presidio extra ospedaliero di cui alla presente legge con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato;

- d) da L. 1.500.000 a L. 15.000.000 per la non adeguata ottemperanza alla cura e all'assistenza degli ospiti, secondo le indicazioni cliniche, farmacologiche, di tutela e accudimento personale previste dal piano di assistenza personalizzato;

- e) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per omessa comunicazione di trasferimento della titolarità del presidio, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8.

2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il comune attiva le procedure di sospensione e di revoca. La durata del provvedimento di sospensione varia da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono comunicati alla Regione contestualmente alla loro adozione.

**Art. 10.****Elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali**

1. Annualmente è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali autorizzati al funzionamento.

2. Con provvedimento della giunta regionale sono definiti i criteri, le caratteristiche e le articolazioni dell'elenco di cui al comma 1.

3. Il comune trasmette alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati relativi ai presidi autorizzati, individuando a tal fine un responsabile unico della comunicazione.

### TITOLO III ACCREDITAMENTO

**Capo I****ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  
DEI PRESIDI SANITARI SOCIO-SANITARI****Art. 11.****Definizione e caratteristiche dell'accreditamento  
e dei soggetti accreditabili**

1. Ai sensi della normativa statale in materia, l'accreditamento è il processo con cui si provvede alle verifiche ed agli accertamenti per il riconoscimento a presidi pubblici e privati regolarmente autorizzati, della qualifica di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale.

2. Sono accreditati i presidi e i soggetti che:

- a) risultino in possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, nonché degli eventuali ulteriori requisiti per l'accreditamento, definiti dalla normativa nazionale;

- b) rispondano funzionalmente al fabbisogno di assistenza definito per la materia sanitaria e socio-sanitaria dagli strumenti di programmazione regionale;

- c) adottino sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e accettino di sottoporre a verifica la qualità dell'attività svolta e i risultati raggiunti;

- d) accettino la modalità di pagamento individuata dalla specifica normativa;

- e) garantiscano il rispetto delle norme sull'incompatibilità da parte del personale sanitario operante nel presidio stesso.

3. La Regione, d'intesa con le aziende U.S.L., provvede ogni triennio, con eventuali revisioni annuali, alla pianificazione delle prestazioni nel settore sanitario e socio-sanitario, ai sensi della normativa vigente.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge n. 419/1998, in materia di aggiornamento e revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e delle relative tariffe, la Regione integra, ove necessario, quanto disciplinato dalla normativa nazionale.

#### Art. 12.

##### *Processo di accreditamento istituzionale*

1. I presidi sanitari e socio-sanitari elencati all'art. 2 e le strutture sociali per l'eventuale componente sanitaria, in possesso di autorizzazione al funzionamento, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione.

2. La Regione, a seguito della risultanza positiva alla verifica effettuata dalla commissione tecnica di cui all'art. 13, concede l'accreditamento. In caso di provvedimento negativo di accreditamento, su richiesta dell'interessato, la domanda è oggetto di riesame nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento.

3. La commissione tecnica accerta la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, disciplinati dalla normativa nazionale.

L'accreditamento ha validità triennale dalla data di concessione e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata alla Regione entro novanta giorni prima della scadenza del triennio. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata una scheda di autovalutazione secondo il modello predisposto dalla Regione.

4. La commissione tecnica accerta la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, la commissione è tenuta a provvedere alla verifica nel termine di dieci giorni. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di requisiti essenziali richiesti per l'accreditamento, che comportino gravi compromissioni dell'assistenza, la Regione sospende o, previa diffida, revoca l'accreditamento.

5. Il piano sanitario regionale definisce gli strumenti per la valutazione del processo di qualità e del miglioramento dello stesso, tenendo conto anche degli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 13.

##### *Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento*

1. È istituita la commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento, che provvede ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che richiedono l'accreditamento istituzionale.

2. La commissione tecnica è composta da:

a) tre esperti di comprovata esperienza nei settori della organizzazione, gestione, valutazione dei servizi, della ricerca sanitaria e valutazione della qualità;

b) da quattro a otto esperti che, di volta in volta, per la valutazione degli aspetti specifici correlati alla diverse funzioni e tipologie dei presidi da accreditare secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 1, integrano gli esperti di cui alla lettera a).

3. La struttura regionale, istituita ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) come introdotto dalla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 2, fornisce il supporto amministrativo alla commissione tecnica di cui al presente articolo.

4. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), sono designati dalla giunta regionale, e scelti tra esperti aventi titolo allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, attraverso idonee forme di pubblicità, la giunta regionale invita ogni triennio a presentare apposite candidature. Ogni candidato deve possedere una competenza riconosciuta in una o più materie tra quelle indicate al comma 2, lettera a). La giunta regionale rende pubbliche le motivazioni che hanno portato alla scelta. I rapporti contrattuali con gli esperti di cui al presente comma sono disciplinati ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi professionali, con esclusività di rapporto, sulla base delle tariffe in vigore in ambito nazionale e dell'Unione europea.

5. La giunta regionale, per gli esperti di cui al comma 2, lettera b), si avvale degli organismi accreditati secondo le indicazioni della normativa a livello nazionale.

6. Agli esperti di cui al comma 2, lettera b), si applica quanto disposto dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C allegata alla legge stessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti.

7. La nomina dei componenti della commissione tecnica di cui al presente articolo è effettuata dal Presidente della giunta regionale. I componenti della commissione tecnica restano in carica tre anni, fatta salva la possibilità di sostituzione per specifiche e comprovate motivazioni.

8. In materia di organizzazione e di funzionamento della commissione tecnica, trovano diretta applicazione nell'ordinamento regionale le disposizioni normative emanate ai sensi della legge n. 419/1998.

#### Art. 14.

##### *Elenco regionale dei soggetti accreditati*

1. La Regione pubblica annualmente nel *Bollettino ufficiale* l'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, suddivisi in strutture pubbliche ed equiparate, strutture private non lucrative e strutture private commerciali.

2. Le aziende U.S.L. portano a conoscenza degli utenti, con le forme più idonee, l'indicazione dei soggetti accreditati, distinti per tipologie di prestazioni erogabili, di cui si avvalgono ai sensi della normativa statale vigente.

#### Capo II

##### ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI SOCIALI

#### Art. 15.

##### *Accreditamento*

1. All'accreditamento dei presidi sociali elencati all'art. 2, comma 5, provvede il comune in cui il presidio stesso è ubicato.

2. Ai fini del rilascio dell'accreditamento, il comune accerta che i presidi:

a) siano stati regolarmente autorizzati al funzionamento e siano in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal comune o dalla zona di cui alla legge regionale n. 30/1998;

b) rispondano funzionalmente al fabbisogno di assistenza sociale definito dal comune e dalla zona di cui alla legge regionale n. 30/1998, secondo le indicazioni regionali;

c) osservino i contratti collettivi di lavoro nazionali e le loro eventuali integrazioni a livello decentrato;

d) utilizzino personale qualificato in relazione alla tipologia e alla sede di svolgimento dell'attività;

e) adottino sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.

#### Art. 16.

##### *Elenco regionale dei presidi sociali accreditati*

1. La Regione pubblica annualmente nel *Bollettino ufficiale* l'elenco dei presidi sociali accreditati. A tal fine i comuni trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati relativi ai presidi accreditati.

#### TITOLO IV

##### ACCORDI E CONTRATTI

#### Art. 17.

##### *Stipula degli accordi e contratti*

1. Il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le aziende del Servizio sanitario regionale. La remunerazione delle prestazioni erogate avviene solo a seguito di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e di contratti con le strutture private.

2. Per i presidi di cui all'art. 12, gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 individuano, nell'ambito del volume di attività e della dotazione finanziaria definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3, il volume massimo delle prestazioni erogabili dal singolo presidio e il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.

3. Gli accordi e i contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati nel rispetto di valutazioni comparative della qualità e dei costi nonché nel rispetto di una equa distribuzione tra i soggetti erogatori. Per la componente sanitaria dei presidi di cui all'art. 2, comma 5, il direttore generale si avvale, altresì, delle indicazioni dei piani di zona socio-sanitari di cui agli articoli 11, comma 1 e 26, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 30/1998.

4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

5. Il collegio sindacale dell'azienda U.S.L. vigila in particolare sull'osservanza della normativa in materia di accordi e contratti di cui al presente articolo.

#### TITOLO V

### NORME SUI PRESIDI DI MEDICINA VETERINARIA E SUGLI STABILIMENTI TERMALI, IDROTERAPICI, DI CURE FISICHE E AFFINI.

#### Art. 18.

*Disposizioni per i presidi non contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997*

1. Per i presidi di medicina veterinaria e per gli stabilimenti termali e idroterapici, non contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20.

2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al comma 1 è concessa dal comune secondo le procedure indicate all'art. 3.

#### Art. 19.

##### *Presidi di medicina veterinaria*

1. Si definiscono studi professionali veterinari i locali nei quali si esercita la professione. Gli studi professionali veterinari non sono soggetti ad autorizzazione.

2. Si definiscono ambulatori di medicina veterinaria i presidi con organizzazione propria ed autonoma che esercitano attività di medicina veterinaria.

3. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, gli ambulatori veterinari devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per i presidi di assistenza specialistica ambulatoriale.

4. I presidi di cui ai commi 1 e 2 devono essere, di norma, al piano terra degli edifici.

5. Si definiscono laboratori veterinari le strutture che svolgono attività di accertamento diagnostico mediante analisi chimico-cliniche e microbiologiche o che utilizzano attrezzature radiologiche.

6. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, i laboratori veterinari devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per i servizi di medicina di laboratori e, per le attrezzature radiologiche, dei requisiti tecnologici previsti per le attività di diagnostica per immagini.

7. È consentito il prelievo di campioni biologici esternamente alla sede del laboratorio veterinario, purché all'interno dell'ambito dell'azienda U.S.L. dove il laboratorio stesso è ubicato.

8. È consentito il trasporto di campioni biologici dal punto di prelievo al laboratorio, purché siano osservate le norme igienico-profilattiche e siano adottate le adeguate precauzioni per la conservazione del materiale prelevato.

9. Qualora un laboratorio generale di analisi chimico-cliniche e microbiologiche intenda effettuare anche accertamenti analitici veterinari, deve essere preliminarmente e specificatamente autorizzato.

10. La sezione specialistica veterinaria deve disporre di proprie distinte strutture ed apparecchiature ed è diretta da un laureato in veterinaria, in medicina o in scienze biologiche, iscritto al relativo ordine professionale, con un servizio effettivo di ruolo od incarico per almeno quattro anni in istituti pubblici veterinari. I referti e la relativa responsabilità spettano al laureato suddetto.

#### Art. 20.

##### *Stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini*

1. Si definiscono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

- a) acque minerali;
- b) fanghi, sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
- c) stufe naturali ed artificiali.

2. Si definiscono stabilimenti idroterapici quelli nei quali, a scopo terapeutico, si fa uso di acqua comune.

3. Si definiscono stabilimenti di cure fisiche e affini quelli in cui vengono praticate la foto-terapia, la termoterapia, la elettroterapia, la aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili.

4. Per l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al presente articolo, si osservano le procedure di cui all'art. 3 e, in quanto applicabili, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, concernente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini) e gli articoli 51 e seguenti del paragrafo XI del decreto ministeriale 20 gennaio 1927.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, il direttore tecnico deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione relativa al tipo di attività svolta ed iscritto all'ordine professionale.

6. Gli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avere una dotazione di locali tale da offrire, in rapporto alla tipologia terapeutica, all'attrezzatura tecnica impiegata ed al numero di prestazioni praticabili, adeguate garanzie igienico-sanitarie, di agibilità, di decoro e di funzionalità.

7. Ai laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico ed ai presidi sanitari per la riabilitazione annessi agli stabilimenti termali si applicano le disposizioni della presente legge.

#### TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto all'art. 13, comma 2, lettera a), con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5296 «Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti e dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (legge 23 dicembre 1978, n. 833)» del bilancio di previsione regionale;

b) quanto all'art. 13, comma 2, lettera b), con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti di commissioni, comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio di previsione regionale.

**TITOLO VII**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 22.**

*Modifiche alla legge regionale n. 30/1998*

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 30/1998, è sostituito dal seguente:

«2. I servizi residenziali sono articolati in:

- a) comunità alloggio e appartamenti protetti;
- b) presidi sociali di ospitalità collettiva;
- c) residenze sociali;
- e) residenze protette».

**Art. 23.**

*Norma transitoria*

1. Il vigente sistema di accreditamento provvisorio resta in vigore fino alla pubblicazione degli elenchi di cui agli articoli 14 e 16.

2. Gli elenchi di cui agli articoli 14 e 16 sono pubblicati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti nazionali emanati in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera hh) della legge n. 419/1998.

3. Nelle more della pubblicazione degli elenchi di cui al comma 2, su richiesta del direttore generale dell'azienda U.S.L., per motivate esigenze assistenziali e previo accertamento del possesso dei requisiti di autorizzazione, la giunta regionale può procedere ad accreditamenti provvisori.

**Art. 24.**

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati);

b) legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 «autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati»);

c) legge regionale 18 luglio 1989, n. 28 (integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 recante «autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati»);

d) legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria);

e) legge regionale 10 maggio 1993, n. 19 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 luglio 1999

MORI

99R0752

**REGIONE LAZIO**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 15.**

Modificazione dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari», come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 in materia di personale).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1999)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Modificazione dell'art. 4 della legge regionale  
11 dicembre 1998, n. 54*

1. L'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Estensione della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6 "Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 11 luglio 1996, n. 25")».

1. Per la copertura dei posti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6 può partecipare anche il personale del ruolo unico degli uffici regionali, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso;
- b) anzianità di servizio di almeno diciotto mesi nella sesta qualifica;
- c) anzianità complessiva di servizio di almeno sette anni».

**Art. 2.**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0895

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 16.

**Istituzione dell'agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP).**

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita l'agenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio, con sede in Roma.

## Art. 2.

*Natura giuridica e finalità*

1. L'ASP è ente dependente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ASP, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3, opera con finalità strumentali nei confronti della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate in materia sanitaria, delle aziende unità sanitarie locali (USL) e delle aziende ospedaliere nonché degli altri organismi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario regionale (SSR). Collabora, altresì, con l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali.

3. L'ASP può, nell'ambito delle proprie competenze, fornire prestazioni remunerate ad università, istituzioni di ricerca, enti, pubblici e privati, secondo le modalità definite dal programma pluriennale di attività approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2.

## Art. 3.

*Competenze*

1. Compete all'ASP lo svolgimento delle attività relative:

- a) al sistema informativo sanitario della Regione Lazio;
- b) all'epidemiologia;
- c) al supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla salvaguardia e cura della salute.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate secondo quanto disposto negli articoli 4, 5 e 6.

3. L'ASP può, altresì, concorrere, se previsto dagli atti regionali di programmazione delle attività formative e dal programma pluriennale di attività approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2, all'aggiornamento e alla formazione del personale del SSR.

## Art. 4.

*Sistema informativo*

1. Il sistema informativo sanitario della Regione Lazio è costituito dal complesso delle attività di produzione, gestione, trasmissione, elaborazione e diffusione delle informazioni pertinenti allo stato di salute della popolazione ed al funzionamento dei servizi per la tutela della salute.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, l'ASP svolge funzioni di ufficio di statistica della Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. In particolare, l'ASP:

a) cura la progettazione, la sperimentazione, il coordinamento e la valutazione dei sistemi informativi del SSR;

b) gestisce i sistemi informativi di livello regionale attinenti all'epidemiologia e quelli relativi alle prestazioni del SSR;

c) riceve, elabora e diffonde in rete, tempestivamente, l'insieme dei dati del sistema informativo al fine di consentire ad ogni ente e soggetto interessato di adempiere ai propri fini istituzionali.

## Art. 5.

*Epidemiologia*

1. L'epidemiologia è costituita dal complesso delle attività di conoscenza, sulla base di metodi quantitativi:

a) dello stato di salute della popolazione e della sua distribuzione;

b) dei suoi determinanti, comprendenti sia fattori biologici, ambientali e sociali, sia gli interventi socio-sanitari di tipo informativo, educativo, preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

## Art. 6.

*Supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla salvaguardia e cura della salute*

1. L'ASP svolge attività di supporto tecnico-scientifico all'assessorato regionale alla salvaguardia e cura della salute in materia di:

a) verifica e revisione della qualità dei servizi e della prestazioni sanitarie anche in riferimento all'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

b) progettazione, promozione e sviluppo di modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia e al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari;

c) elaborazione dei progetti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;

d) monitoraggio del processo di attuazione del piano sanitario regionale e dello stato di salute della popolazione;

e) analisi dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici anche al fine di un corretto dimensionamento del sistema tariffario e del riparto delle risorse finanziarie;

f) verifica e valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico dei criteri e delle procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie, di cui al decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

## Art. 7.

*Organi dell'ASP*

1. Sono organi dell'ASP:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

## Art. 8.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal consiglio regionale con voto limitato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento consiliare.

2. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge il presidente tra i suoi componenti.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

4. Al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità lorda annua determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46.

## Art. 9.

*Compiti del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'ASP.
2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
  - a) adotta lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi;
  - b) provvede alla nomina del direttore generale ed alla sua revoca;
  - c) provvede alla ratifica delle nomine dei dirigenti dell'ASP di cui all'art. 10, comma 5, lettera b);
  - d) adotta il programma pluriennale di attività;
  - e) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
  - f) adotta il programma annuale di attività per il perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività;
  - g) esamina e verifica la relazione annuale sull'attività dell'ASP redatta dal direttore generale e la trasmette alla giunta regionale con il proprio parere.

## Art. 10.

*Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto, previo pubblico avviso, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale per almeno cinque anni in enti o strutture del servizio sanitario nazionale (SSN).
2. La nomina del direttore generale è revocata dal consiglio di amministrazione in caso di gravi e reiterate inadempienze o violazioni di disposizioni normative.
3. Il rapporto di lavoro di direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità e i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni per i direttori generali delle aziende USL. Il rapporto di lavoro si risolve in caso di revoca della nomina da parte del consiglio di amministrazione.
4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASP e ne dirige le attività.
5. Il direttore generale:
  - a) propone al consiglio di amministrazione gli atti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f);
  - b) nomina i dirigenti dell'ASP ed assegna agli stessi gli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e ne verifica la realizzazione;
  - c) attribuisce o delega ai dirigenti dell'ASP l'adozione di tutti gli altri atti necessari per l'attuazione del programma annuale di attività e per la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'ASP, salvo quelli che ritenga di riservarsi.
6. Il direttore generale redige annualmente una relazione sull'attività dell'ASP, da sottoporre al consiglio di amministrazione in allegato al conto consuntivo, finalizzata alla valutazione ed al controllo del perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale e dal relativo programma annuale di attività.

## Art. 11.

*Comitato scientifico*

1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un comitato scientifico composto da esperti nelle materie di competenza dell'ASP.
2. Il comitato di cui al comma 1 presta altresì la sua consulenza al direttore generale per l'elaborazione e l'attuazione del programma pluriennale di attività.
3. Il consiglio di amministrazione definisce il regolamento per la costituzione e il funzionamento del comitato di cui al comma 1 come parte integrativa del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi.

## Art. 12.

*Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dalla giunta regionale.
2. Il presidente e gli altri membri del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della legge regionale n. 46/1998.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività dell'ASP e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il collegio dei revisori riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e alla giunta regionale, o in caso di richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di irregolarità e trasmette periodicamente, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento della gestione dell'ASP.

## Art. 13.

*Statuto e regolamento per l'ordinamento interno dei servizi*

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale propone al consiglio di amministrazione lo statuto dell'ASP, in cui sono indicati i compiti e le modalità di funzionamento di ciascun organo, nonché il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, contenente le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili ed i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

## Art. 14.

*Organizzazione e personale*

1. L'ASP articola le proprie funzioni in aree di attività corrispondenti a strutture operative, cui è preposto un dirigente nominato dal direttore generale, scelto fra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea. Le aree di attività, non superiori a sei, vengono individuate e definite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi adottato dal consiglio di amministrazione e possono essere rideterminate dallo stesso consiglio di amministrazione in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento del SSN.
2. L'attivazione delle articolazioni operative è disciplinata dal programma pluriennale di attività in coerenza con i contenuti dello stesso programma.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle strutture operative è a tempo pieno. Il direttore generale può conferire gli incarichi di dirigenza anche a personale diverso da quello indicato nei commi 4 e 6, lettera a), nei limiti previsti dal regolamento interno dei servizi. In tal caso il rapporto di lavoro è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il limite di età previsto dall'ordinamento vigente per i dirigenti dipendenti pubblici. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati sulla base dell'ordinamento vigente per lo stato giuridico ed economico dei dirigenti regionali.
4. Con deliberazione della giunta regionale può essere trasferito all'ASP personale della Regione Lazio.
5. Il personale dell'ASP gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
6. L'ASP può avvalersi, altresì, per il perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività e nel rispetto delle indicazioni del programma stesso:
  - a) di personale comandato dalla Regione Lazio, dalle aziende USL, dall'università, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed economico dell'amministrazione di provenienza;

b) di società o di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

#### Art. 15.

##### *Borse di studio e ricerca*

1. Il direttore generale può attribuire borse di studio e di ricerca per l'attuazione del programma pluriennale di attività. Il regolamento interno dei servizi definisce le modalità di assegnazione, di selezione dei candidati, il trattamento economico, la durata.

2. Le borse di studio e di ricerca sono a tempo pieno, sono incompatibili con attività di lavoro indipendente o con attività libero professionale di carattere continuativo e sono bandite con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

#### Art. 16.

##### *Trasferimento di attrezzature e utilizzazione di servizi, personale e strutture sanitarie*

1. Con deliberazione della giunta regionale sono trasferite all'ASP le attrezzature di proprietà della Regione Lazio, connesse con lo svolgimento delle relative attività, ivi comprese quelle assegnate dall'osservatorio epidemiologico regionale (OER).

2. L'ASP, inoltre, si avvale in via continuativa dei servizi, del personale e delle strutture del dipartimento di epidemiologia della azienda U.S.L. RM/E.

3. Il direttore generale può, ai fini dell'attuazione dei programmi pluriennali, stipulare accordi di programma con aziende U.S.L. ed aziende ospedaliere ed altre istituzioni del SSR, per lo svolgimento, da parte di loro servizi e strutture, di attività di competenza dell'ASP.

#### Art. 17.

##### *Finanziamento*

1. Il finanziamento dell'ASP è assicurato da:

a) quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale, determinate secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'ASP ai sensi della presente legge;

b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;

c) somme stanziare nei bilanci della Regione Lazio e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ASP, nell'ambito dei programmi pluriennali;

d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti;

e) lasciti e donazioni.

#### Art. 18.

##### *Gestione contabile e patrimoniale*

1. Per la gestione contabile e patrimoniale l'ASP applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende USL.

#### Art. 19.

##### *Bilancio di previsione, conto consuntivo e programma pluriennale di attività*

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il conto consuntivo, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, e successive modificazioni.

2. Il consiglio regionale approva, altresì, su proposta della giunta regionale, il programma pluriennale di attività, adottato dal consiglio di amministrazione, contenente:

a) gli obiettivi da perseguire, ivi compresi gli obiettivi prioritari di ricerca;

b) le attività da svolgere ai sensi dell'art. 3.

#### Art. 20.

##### *Vigilanza e controllo*

1. Ai sensi dell'art. 54 dello statuto, spettano alla giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ASP.

2. La giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ASP al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

b) esprime valutazioni in merito alla relazione annuale di attività e riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità ed al consiglio regionale;

c) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

d) esercita il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle proprie direttive, sugli atti concernenti lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, non viene pronunciato l'annullamento e non sono chiesti chiarimenti; nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti divengono esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi;

e) esercita il potere sostitutivo, tramite la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

f) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

2) dichiarando la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione e nominando contestualmente un commissario straordinario, che svolge i compiti dell'organo collegiale decaduto fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale.

#### Art. 21.

##### *Norme finali e transitorie*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il funzionamento dell'ASP decorre dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, che devono essere nominati, rispettivamente, dal consiglio regionale e dalla giunta regionale, ai sensi degli articoli 8 e 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Decorso inutilmente tale termine, alle suddette nomine provvedono in via sostitutiva, rispettivamente, il presidente del consiglio regionale e il presidente della giunta regionale, in coerenza con le disposizioni dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. Il consiglio di amministrazione, a sua volta, deve procedere alla nomina del direttore generale entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione:

a) stabilisce il contingente di personale da mettere provvisoriamente a disposizione dell'ASP;

b) determina il finanziamento annuale dell'ASP sulla base della ricognizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, dalla Regione e dalle aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.

3. Sono abrogate, con effetto dalla data della nomina del direttore generale ai sensi del comma 1, le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 novembre 1979, n. 9;

b) legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8.

4. Le attività svolte dall'OER ai sensi delle leggi regionali si intendono attribuite alla competenza dell'ASP in quanto compatibili con la presente legge.

5. Dalla data della nomina del direttore generale ai sensi del comma 1 e fino alla data di approvazione del primo programma pluriennale di attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, l'ASP opera limitatamente all'attuazione dei programmi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 8/1991, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 22.

*Norma finanziaria*

1. Con effetto dalla data di abrogazione della legge regionale n. 9/1979 e della legge regionale n. 8/1991, di cui all'art. 21, si procede, con decreto del presidente della giunta regionale, all'istituzione dei capitoli inerenti l'attuazione della presente legge ed al trasferimento, sui medesimi capitoli di nuova istituzione, delle disponibilità residue dei capitoli riferiti alla legge regionale n. 9/1979 e alla legge regionale n. 8/1991, che restano iscritti in bilancio per la gestione dei residui e per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 21, comma 5.

## Art. 23.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0896

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 17.

**Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, la Regione detta nuove norme circa la costituzione, l'organizzazione ed i compiti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

## Art. 2.

*Attività di coordinamento*

1. La Regione, nell'ambito delle materie elencate dall'art. 1, comma 2, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, coordina le attività di tutti gli enti che abbiano competenze nel territorio regionale in materia di artigianato, al fine di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale uso delle risorse pubbliche ad esso destinate.

## TITOLO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA  
E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

## Capo I

## COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

## Art. 3.

*Composizione*

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate commissioni provinciali, sono costituite con decreto del Presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

2. Esse sono composte da undici membri che eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. Il presidente è scelto tra i titolari di imprese artigiane.

3. Ciascuna commissione provinciale è formata da:

a) sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla giunta regionale, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a struttura nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o suo delegato;

c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato;

d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

e) due esperti, di cui uno designato dalla giunta regionale ed uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio.

4. Le designazioni di cui al comma 3 sono comunicate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta provvede comunque alla nomina ed alla costituzione della commissione provinciale.

5. I componenti della commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della giunta regionale su segnalazione del presidente della commissione stessa.

6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più componenti di cui al comma 3, lettera a), il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla loro sostituzione con altri, designati dalle organizzazioni di appartenenza.

## Art. 4.

*Funzioni*

1. Le commissioni provinciali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono le seguenti funzioni:

a) curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane;

b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;

c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane;

d) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato;

e) forniscono contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatrice e legislativa nel settore;

f) concorrono con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;

g) elaborano, anche ai fini della lettera f), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;

h) svolgono ogni altro compito ad esse attribuito con legge.

2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.

3. Le commissioni provinciali, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in sezioni di lavoro a carattere temporaneo.

4. Le commissioni provinciali hanno sede presso le C.C.I.A.A., che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

#### Art. 5.

##### *Organizzazione*

1. I compiti di segreteria delle commissioni provinciali sono assicurati dalle C.C.I.A.A. d'intesa con i presidenti delle commissioni stesse.

2. Il personale di segreteria è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali.

3. Il funzionamento delle commissioni provinciali, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno adottato dalle stesse ed approvato dalla giunta regionale.

#### Art. 6.

##### *Compiti delle segreterie*

1. Le segreterie delle commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dai relativi albi;

b) curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

c) curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonché la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale;

d) predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo;

e) curano ogni altro compito connesso con gli adempimenti di legge.

#### Capo II

##### COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

#### Art. 7.

##### *Funzioni*

1. La commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione regionale, ha sede presso la Regione e svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

b) collabora, quale organo tecnico-consulativo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;

c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali;

d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;

e) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;

f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;

g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.

#### Art. 8.

##### *Composizione*

1. La commissione regionale è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) i presidenti delle commissioni provinciali;

b) tre esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno scelto tra cinque nominativi indicati dall'unione regionale delle C.C.I.A.A. del Lazio;

c) cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. I componenti della commissione regionale eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 3, commi 4 e 5.

#### Art. 9.

##### *Segreteria della commissione regionale*

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione regionale si avvale della competente struttura dell'assessorato che svolge compiti di segreteria amministrativa relativamente:

a) alla predisposizione degli atti e alle istruttorie concernenti i ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali;

b) alla verbalizzazione, alla pubblicità e conservazione degli atti;

c) alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle commissioni provinciali;

d) alla predisposizione del testo delle relazioni illustrative e di programma di cui all'art. 10;

e) all'esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali in merito agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, fornendo opportune indicazioni ovvero promuovendo la pronuncia degli organi competenti;

f) alla cura di ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.

#### Art. 10.

##### *Relazioni e programmi*

1. La commissione regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla giunta regionale, per l'approvazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta ed un programma di attività per l'anno successivo.

2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali.

**Capo III**  
**NORME COMUNI**

**Art. 11.**

*Requisiti da dichiarare*

1. I componenti artigiani delle commissioni devono dichiarare annualmente di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.

**Art. 12.**

*Sedute*

1. Il Presidente convoca la commissione almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con comunicazione a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.

2. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza del presidente o del vicepresidente, nonché, nelle commissioni provinciali, di quattro componenti, di cui almeno due titolari di imprese artigiane e, nella commissione regionale, di almeno due dei presidenti delle commissioni provinciali e di almeno tre dei componenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c).

3. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**Art. 13.**

*Vigilanza*

1. La commissione regionale e le commissioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale.

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, l'assessore competente in materia di artigianato, previa diffida, propone alla giunta regionale di dichiarare la decadenza della commissione.

3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova commissione ed è attivata la procedura di rinnovo della commissione stessa.

**Art. 14.**

*Compensi ai componenti delle commissioni*

1. Ai componenti delle commissioni spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

**Art. 15.**

*Illeciti e sanzioni*

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da lire 300 mila a lire 3 milioni;

b) per omessa presentazione di denuncia di modifica o cancellazione: da lire 100 mila a lire 1 milione;

c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: lire 300 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 60 mila;

d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o di cancellazione lire 100 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 30 mila;

e) per dichiarazioni contenenti dati erronei: da lire 20 mila a lire 60 mila;

f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da lire 300 mila a lire 3 milioni;

g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da lire 500 mila a lire 5 milioni.

**Art. 16.**

*Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni*

1. Le commissioni provinciali, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo sono quelle di cui all'art. 15, comma 1, lettera g). Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo è trasmessa dalle commissioni provinciali agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

**Art. 17.**

*Comunicazione degli illeciti*

1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevano violazioni alle disposizioni della presente legge ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale ed al sindaco competenti per territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

**Art. 18.**

*Personale*

1. Al fine dell'espletamento dei compiti amministrativi connessi alla gestione dell'albo, la giunta regionale, di concerto con le C.C.I.A.A., determina le nuove strutture organizzative, in sostituzione di quelle esistenti, e individua i contingenti di personale necessario allo svolgimento dei compiti stessi.

2. Sulla base delle individuazioni effettuate ai sensi del comma 1, la giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, tenuto conto delle eventuali richieste di trasferimento del personale regionale, approva gli elenchi nominativi, distinti per province, del personale da trasferire.

3. La Regione, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente in materia.

4. I posti del contingente di personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale e sono soppressi automaticamente all'atto del trasferimento del personale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede, secondo la normativa vigente, al definitivo trasferimento del personale individuato nel ruolo degli enti camerali destinatari.

6. Il personale trasferito per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata, e deve essere inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti.

7. Fino al definitivo trasferimento, gli oneri relativi al personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono a carico della Regione.

8. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e le C.C.I.A.A. destinatarie.

**Art. 19.**

*Finanziamento delle spese*

1. Le spese relative ai compiti delegati sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, con assegnazioni di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 15.

2. Ciascuna C.C.I.A.A. introita i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all'albo, quale compensazione delle spese relative all'organizzazione generale dei servizi.

3. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 si tiene conto delle somme che ciascuna C.C.I.A.A. può ottenere dalle entrate di cui al comma 2.

4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento dei compiti delegati è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti camerali.

### TITOLO III ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

#### Art. 20.

##### *Istituzione*

1. È istituito, in ciascuna provincia, l'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni:

a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili, costituiti tra le imprese artigiane, a norma dell'art. 6 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni dall'inizio dell'attività secondo le formalità previste dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La qualifica di impresa artigiana può essere altresì accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali.

4. Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali devono interagire con il registro delle imprese tenuto dalle C.C.I.A.A.

#### Art. 21.

##### *Procedimento per l'iscrizione*

1. La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività.

2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

3. Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma 4.

4. L'istruttoria della domanda svolta dal comune è diretta a certificare:

a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le società di cui all'art. 2, comma secondo, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la sede dell'attività esercitata;

c) la natura dell'attività esercitata;

d) la data di effettivo inizio dell'attività con i requisiti di impresa artigiana;

e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;

f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci;

g) il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro e i familiari occupati nell'impresa, nonché gli eventuali portatori di handicap e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.

5. Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette la stessa, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.

6. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla C.C.I.A.A., ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

7. I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono valutati dalla commissione provinciale, la quale può disporre, eccezionalmente, eventuali accertamenti d'ufficio.

8. La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.

9. I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione provinciale. I provvedimenti di cui sopra devono essere trasmessi, altresì, a tutti i soggetti interessati, nel rispetto del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

10. Al momento dell'entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve essere munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva al comune in cui l'impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove l'impresa ha la sede legale.

#### Art. 22.

##### *Sistema informativo e snellimento delle procedure*

1. La Regione, d'intesa con le C.C.I.A.A. interessate, promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui al decreto legge n. 6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993 ed i comuni.

2. La Regione procede all'attivazione di un sistema informativo dell'artigianato nell'ambito del sistema informativo regionale attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema interagisce con la rete informatica delle C.C.I.A.A.

#### Art. 23.

##### *Consorzi e società consortili artigiane*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'art. 6, comma primo della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma 1, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa di cui all'art. 6, comma terzo della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'art. 6, terzo comma, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2, sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.

5. Le forme associative di cui al presente articolo, ivi comprese le società cooperative finalizzate alla prestazione di garanzia, possono assumere la rappresentanza dei soci iscritti nei confronti della pubblica amministrazione.

6. Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese artigiane sono estese ai soggetti di cui all'art. 6, comma quarto, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 24.

##### *Modifiche e cessazioni*

1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, deve essere denunciata alla commissione provinciale entro il termine di trenta giorni dal suo verificarsi, anche attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 22.

2. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al comma 1.

3. Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 la commissione provinciale dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai comuni. Le commissioni hanno altresì facoltà di procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa.

4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.

5. Qualora uno o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, è tenuto a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.

6. I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 e devono essere notificati agli interessati, nelle forme di cui all'art. 21, comma 9, nonché comunicati agli enti previdenziali, all'ispettorato del lavoro competente, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.

7. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme delle denunce di modificazione o cessazione e, in seguito, delle conseguenti decisioni assunte alla C.C.I.A.A. ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

8. Le procedure di cui agli articoli 21 e 22 trovano applicazione per tutte le modificazioni incidenti sui requisiti di impresa artigiana, nonché per cessazioni o sospensioni dell'attività.

#### Art. 25.

##### *Modalistica impiegata*

1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate su modelli unificati approvati dalla giunta regionale di concerto con le C.C.I.A.A. su proposta delle commissioni provinciali.

2. I modelli di cui al comma 1, oltre ai dati previsti dall'art. 21, comma 4, debbono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione del sistema informativo.

#### Art. 26.

##### *Efficacia dei provvedimenti*

1. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno della data di presentazione della domanda.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

#### Art. 27.

##### *Ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato*

1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo di cui all'art. 20, è sempre ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. La decisione è adottata acquisite, eventualmente, le necessarie informazioni dagli enti competenti.

2. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione ha effetto sospensivo.

3. Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, dandone notizia al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

4. Le decisioni della commissione regionale, adita in sede di ricorso, sono impugnabili, ai sensi dell'art. 7, comma sesto, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, avanti il tribunale competente per territorio. La rappresentanza in giudizio è assunta dalla competente Avvocatura regionale.

#### Art. 28.

##### *Revisione dell'albo*

1. Ogni trenta mesi la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le previsioni dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tale revisione deve accertare:

a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo;

b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato.

#### Art. 29.

##### *Modalità di espletamento della revisione*

1. La revisione di cui all'art. 28 avviene in modo che ogni trenta mesi siano verificati l'esistenza, la persistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta.

2. Ai fini di cui al comma 1 la commissione provinciale programma un piano di revisione che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai comuni. Compete alla giunta regionale disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di espletamento e fissare gli oneri a suo carico.

3. La commissione, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d'ufficio, dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

4. Alle imprese che risultano non avere denunciato modifiche o la cessazione dell'attività si applicano le sanzioni di cui all'art. 15.

5. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente, entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dalla giunta regionale e dalle C.C.I.A.A.

#### Art. 30.

##### *Diritti di segreteria e di certificazione*

1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti, derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a quelli stabiliti per il registro delle imprese e riscossi dalle C.C.I.A.A.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 31.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.

3. In attesa della complessiva riorganizzazione delle strutture regionali, è confermata, per la commissione regionale, l'articolazione organizzativa attualmente prevista.

## Art. 32.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per la spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 11411 denominato «Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato».

2. È altresì istituito, per il medesimo esercizio finanziario 1999, il capitolo di spesa 11412 denominato «Spese relative alle attività delle commissioni provinciali per l'artigianato» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere previsto al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 1999, nel capitolo 11411.

## Art. 33.

*Riconoscimento di debito*

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione procede alla ricognizione del debito pregresso nei confronti delle C.C.I.A.A. e concerta con le stesse il relativo piano di rientro.

## Art. 34.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 53;
- b) la legge regionale 22 giugno 1994, n. 24.

## Art. 35.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0897

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 18.

**Norme per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)*

## II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. La Regione, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, garantisce le prestazioni sanitarie specifiche preventive, ortopediche e protesiche di cui all'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite in termini di continuità e di uniformità nell'ambito del territorio regionale.

## Art. 2.

*Prestazioni*

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono così individuate:

- a) cure termali;
- b) assistenza alimentare agli invalidi affetti da infermità tubercolare e mentale e da insufficienza renale;
- c) assistenza personale al grande invalido ricoverato in ospedale;
- d) usura indumenti;
- e) scarpe, guanti, copri monconi;
- f) assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici;
- g) premio per buona tenuta protesi;
- h) rimborsi spese viaggi per motivi sanitari.

2. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 1.

## Art. 3.

*Norma transitoria*

1. In fase di prima applicazione la giunta regionale emana il provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione per l'anno 1999 del capitolo 42126 denominato «Assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra» con lo stanziamento per l'anno 1999 di lire 100 milioni.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione per lire 100 milioni dal capitolo 49001, lettera f) prevista nell'elenco 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0898

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 19.

### Istituzione del prestito d'onore.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)*

#### II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la promozione di iniziative imprenditoriali.

##### Art. 2.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi;
- residenza nella Regione;
- età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- che non beneficino di analoghi finanziamenti statali o di altri soggetti pubblici.

##### Art. 3.

##### *Progetti finanziabili*

1. Sono finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo delle competenze, della capacità del soggetto proponente, della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa, finalizzati alla realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale, ad eccezione delle libere professioni.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere investimenti non superiori ai cinquanta milioni.

3. L'attività prevista dal soggetto deve essere svolta per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

##### Art. 4.

##### *Agevolazioni*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 i cui progetti siano ritenuti validi sono concesse le seguenti agevolazioni:

- contributo a fondo perduto fino a 25 milioni;
- prestito agevolato fino a 25 milioni, restituibile in cinque anni ad un tasso a carico del beneficiario pari al 2,5 per cento annuo. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con primari istituti di credito, attraverso le quali garantire il pagamento della differenza tra il tasso definito in convenzione e quello previsto a carico del beneficiario. I prestiti possono altresì avvalersi delle garanzie di cui all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11;
- servizi di assistenza tecnica da parte di un *tutor* specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

2. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica od usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese per:

- l'acquisto di terreni;
- la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria di immobili;
- prestazioni di servizi;
- stipendi e salari.

##### Art. 5.

##### *Valutazione ed ammissibilità delle domande*

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono inviate all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo uno schema predisposto dalla Regione e che contenga le informazioni necessarie a valutare la validità dell'iniziativa.

2. Le domande di agevolazione sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla giunta regionale con propria deliberazione, da un comitato, nominato dal presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Tale comitato di valutazione è composto da tre funzionari indicati dagli assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale. Gli assessori competenti possono partecipare ai lavori del comitato di valutazione. Il comitato di valutazione è presieduto dall'assessore competente in materia di formazione di politiche per il lavoro.

3. Il comitato formula il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. La giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato, concede le agevolazioni entro trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso.

##### Art. 6.

##### *Concessione delle agevolazioni*

1. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative e fissa le agevolazioni concesse.

2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

3. Qualora il comitato ritenga che l'iniziativa sia valida ma non immediatamente attuabile, il proponente può essere ammesso ad un percorso formativo, gratuito, finalizzato a sviluppare il progetto operativo.

4. Si ritengono immediatamente operativi i progetti in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, di preventivi completi e congrui degli investimenti previsti, della disponibilità dei locali.

5. Per le attività di istruttoria, di tutoraggio e formazione la Regione si avvale del supporto tecnico del B.I.C. Lazio.

#### Art. 7.

##### *Prestito agevolato*

1. Il prestito agevolato è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.

#### Art. 8.

##### *Controlli e revoca delle agevolazioni*

1. La giunta regionale può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la giunta regionale delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme e delle relative spese.

#### Art. 9.

##### *Relazione semestrale*

1. L'assessorato competente in materia di Politiche per il lavoro della Regione presenta una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.

#### Art. 10.

##### *Norme finanziarie*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 8 miliardi, di cui 2 miliardi per il 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per l'anno 2001.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 24107 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto ed in conto interessi e servizi di assistenza tecnica, formazione e tutoraggio del prestito d'onore» con lo stanziamento di lire 2 miliardi, mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto per il 1999 al capitolo 29002, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio stesso.

3. La copertura finanziaria dell'onere previsto per gli anni successivi è assicurata dalla proiezione pluriennale 1999-2001 della medesima posta contabile iscritta all'elenco 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0899

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 20.

### Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)

#### II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 45 dello statuto ed in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio, riconosce l'importanza ambientale e l'interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì, lo sviluppo dell'attività speleologica.

#### Art. 2.

##### *Definizioni di area carsica, di fenomeno carsico e di attività speleologica*

1. Ai sensi della presente legge sono definiti:

a) aree carsiche, quelle costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche;

b) fenomeni carsici o grotte, le forme superficiali ed ipogee generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque, nonché, per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli dovuti ad un carsismo attenuato;

c) attività speleologica, l'esplorazione, lo studio scientifico e la documentazione delle grotte sotto il profilo fisico, biologico, storico paleontologico, paleontologico e geografico.

#### Art. 3.

##### *Tutela delle grotte*

1. All'interno delle grotte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è vietato:

a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;

b) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità, ed in particolare:

1) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbanamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell'esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, integrato ai sensi dell'art. 7;

2) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Il sindaco del comune in cui è sita la grotta può, sentito il Comitato tecnico scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7, regolamentare l'accesso in presenza di reperti paleontologici o paleontologici o di situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.

3. L'utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle grotte iscritte nel catasto di cui all'art. 5, è autorizzata dal competente organo regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7, sulla base di un progetto corredato da

una relazione esplicativa della situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare e dell'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.

#### Art. 4.

##### *Individuazione delle principali aree carsiche e loro tutela*

1. La Regione individua in un apposito elenco le principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, comprese quelle soggette a sfruttamento per scopi idropotabili, ambientale e paesaggistico.

2. L'elenco di cui al comma 1, che deve contenere ogni notizia utile ai fini della conoscenza delle aree ivi inserite, è approvato, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui al comma 1 non è consentito effettuare discariche di rifiuti o interventi che alterino l'assetto idromorfologico dei luoghi.

#### Art. 5.

##### *Istituzione del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche*

1. Al fine di assicurare la conoscenza e conservazione delle aree e dei fenomeni carsici, è istituito il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

- a) l'elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale;
- b) l'elenco delle principali aree carsiche di cui all'art. 4, comma 2.

3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta o area carsica tutti i dati topografici e metrici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici.

4. La Regione attribuisce, con apposita convenzione, la formazione, l'aggiornamento e la tenuta del catasto di cui al comma 1 alla federazione speleologica del Lazio.

5. La convenzione di cui al comma 4, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse e le connesse attività scientifiche e divulgative.

#### Art. 6.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge è esercitata dalle province.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, e art. 4, comma 3, comporta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'alterazione del regime idrico-carsico;
- b) da lire 500 mila a lire 5 milioni per la distruzione, il danneggiamento o l'occlusione delle grotte;
- c) da lire 100 mila a lire 1 milione per l'abbandono dei rifiuti;
- d) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti;
- e) da lire 100 mila a lire 1 milione per l'effettuazione di scavi o sbancamenti in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 1);
- f) da lire 100 mila a lire 1 milione per la violazione del divieto di accesso di cui all'art. 3, comma 2;
- g) da lire 500 mila a lire 1 milione per ogni metro cubo di discarica di rifiuti in aree carsiche.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 si applica la normativa regionale vigente in materia di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

#### Art. 7.

##### *Integrazione del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente*

1. Il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, istituito dall'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è integrato, per il rilascio di pareri relativi alle materie di cui alla presente legge, da:

a) due esperti designati dalla giunta regionale, scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio laziale. Tale designazione è comunicata alla competente commissione consiliare;

b) due esperti designati dalla federazione speleologica del Lazio.

2. I componenti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio*

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente l'albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio.

2. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, i gruppi speleologici devono presentare all'assessorato regionale competente in materia d'ambiente:

a) l'atto costitutivo unitamente al proprio statuto, da cui risulti che il gruppo speleologico non ha fini di lucro e svolge attività finalizzate all'esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;

b) l'elenco nominativo dei soci, con l'indicazione del presidente e del responsabile del gruppo;

c) il proprio curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonché le eventuali pubblicazioni.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7.

4. I gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica del Lazio sono iscritti di diritto, previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2.

#### Art. 9.

##### *Attività promozionale - Contributi*

1. Al fine di promuovere la ricerca e l'attività speleologica, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un programma annuale per l'attuazione di ricerche e studi, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative a carattere didattico o divulgativo finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici o alla ottimizzazione delle tecniche esplorative.

2. Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore della federazione speleologica del Lazio e dei gruppi speleologici iscritti all'albo di cui all'art. 8 per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel medesimo programma.

3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati presentano all'assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio di ogni anno, domanda corredata da un dettagliato programma di intervento e dalla relativa previsione di spesa.

4. I soggetti beneficiari dei contributi presentano all'assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, la documentazione, corredata da una relazione illustrativa, comprovante l'impiego dei fondi percepiti per gli scopi indicati al comma 1.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. L'onere per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge è quantificato in lire 50 milioni ed è iscritto al cap. 11473 che si istituisce con la seguente denominazione: «Spesa per la tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia».

2. La relativa copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 16310 del bilancio regionale 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

**BADALONI**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0900

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 21.

**Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)*

**II CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione del fondo*

1. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere, che si trovino in particolari situazioni di indigenza.

**Art. 2.**

*Assegno vitalizio*

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, può attribuire, a carico del fondo, un assegno vitalizio a favore dei cittadini di cui all'art. 1.

2. L'importo dell'assegno è commisurato alle effettive esigenze dell'interessato e non può essere comunque superiore a trenta milioni annui.

3. L'attribuzione dell'assegno viene revocato:

a) nel caso di condanna penale con sentenza passata in giudicato;

b) per il cessare delle condizioni di indigenza di cui all'art. 1.

**Art. 3.**

*Norme finanziarie*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 del capitolo 42163 denominato: «Fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in particolari condizioni di indigenza» con lo stanziamento di lire 150 milioni, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 19001, lettera a) di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1999.

2. Gli stanziamenti relativi agli esercizi successivi sono determinati con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

**BADALONI**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0901

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 22.

**Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)*

**II CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo, nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale.

2. La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività.

**Art. 2.**

*Ambiti di attività*

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite che svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettività, le attività finalizzate:

a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;

b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;

c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;

d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;

e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;

f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;

g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f);

h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;

i) alla tutela dei diritti dei consumatori;

l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;

m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;

n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;

o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;

p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;

q) alla promozione di un'efficace protezione civile.

### Art. 3.

#### Requisiti

1. Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui all'art. 2 devono essere espressamente previsti:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) l'elettività delle cariche associative e gratuità delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini;

c) i criteri di ammissione;

d) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;

e) le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;

f) le modalità di scioglimento dell'associazione;

g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

### Art. 4.

#### Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni;

c) le cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

2. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge le associazioni che:

a) organizzano l'attività per i propri soci o anche terzi non perseguendo le finalità di cui all'art. 1;

b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### Art. 5.

#### Agevolazioni

1. La Regione favorisce l'associazionismo attraverso:

a) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7;

b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature, previa verifica della disponibilità, con contratto di comodato gratuito ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;

c) la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature da parte degli enti locali, secondo le modalità di cui alla lettera b);

d) la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;

e) il sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;

f) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese attività formative finanziate dal fondo sociale europeo.

### Art. 6.

#### Contributi

1. La Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di contributi:

a) agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'art. 9;

b) alle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, sulla base dei piani di intervento di cui al comma 1, lettera a), o delle iniziative o progetti di cui al comma 1, lettera b), presentati entro il 31 maggio di ogni anno, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui al comma 1, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per la qualità della vita.

4. La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento di cui al comma 1, non può essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto e dell'iniziativa.

5. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

### Art. 7.

#### Convenzioni

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, la Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 9, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 8.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:

a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale;

b) la durata ed il costo dell'attività convenzionata;

c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità della rendicontazione;

d) le modalità per l'eventuale utilizzazione delle strutture pubbliche;

e) le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui risultati finali;

f) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività, con l'indicazione sia del personale retribuito che di quello che eventualmente svolge attività di volontariato;

g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa, compreso il personale volontario;

h) le modalità di coordinamento fra l'associazione e l'ente;

i) le modalità di risoluzione della convenzione.

#### Art. 8.

##### *Criteri di priorità per la stipulazione delle convenzioni*

La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 7, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle associazioni, considerando in particolare:

a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione, adeguatamente documentabile;

b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali, organizzativi e di personale, in riferimento all'attività da svolgere;

c) l'offerta di modalità di carattere innovativo e/o sperimentale per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi;

d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio, nonché le sedi o la sede dell'associazione;

e) la qualificazione e la formazione degli operatori;

f) l'offerta di modalità operative basate sulla collaborazione tra più associazioni allo stesso progetto.

2. Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale, l'individuazione delle associazioni è effettuata dalla giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Registro regionale delle associazioni*

1. È istituito presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita il registro regionale delle associazioni, di seguito denominato registro, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ed operanti negli ambiti di attività previsti dall'art. 2.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni operanti da almeno sei mesi nella Regione presentano all'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita domanda di iscrizione nel registro, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto e di una relazione sull'attività che svolgono o intendono svolgere nel territorio regionale.

3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con proprio provvedimento, oppure il diniego di iscrizione con provvedimento motivato; in caso di inerzia da parte dell'amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. La cancellazione dal registro è disposta con provvedimento motivato dal direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali.

4. La competente struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita cura la tenuta del registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al registro è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7 e per beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge.

6. La giunta regionale può, con propria deliberazione, articolare il registro in più sezioni, a seconda dell'ambito di attività e/o territoriale.

7. Le associazioni già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal suddetto registro.

#### Art. 10.

##### *Osservatorio regionale sull'associazionismo*

1. È istituito l'osservatorio regionale sul l'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della giunta regionale, è composto da:

a) l'assessore competente in materia di politiche per la qualità della vita, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

c) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione regionale province del Lazio (URPL);

d) sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'art. 12;

e) due rappresentanti dei coordinamenti o federazioni di associazioni iscritte nel registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'art. 12.

3. L'Osservatorio è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti per gli ambiti di attività di cui all'art. 2. Il presidente dell'Osservatorio può invitare a partecipare alle sedute i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di esame, nonché i rappresentanti delle associazioni interessate.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

5. Ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio nel comune di Roma è corrisposto:

a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi di trasporto per il pubblico;

b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale all'art. 11, comma 8, della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto.

6. L'Osservatorio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del suo presidente; in via straordinaria può riunirsi su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli ambiti di attività di cui all'art. 2, o di almeno sei membri dell'Osservatorio.

7. I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni a partire dal conferimento dell'incarico.

#### Art. 11.

##### *Compiti dell'Osservatorio*

1. L'Osservatorio:

a) avanza alla giunta ed al consiglio regionale proposte d'intervento nelle materie che interessano gli ambiti di attività di cui all'art. 2;

b) formula proposte agli organi regionali ai fini della programmazione regionale negli ambiti di attività dell'associazionismo;

c) cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attività dell'associazionismo;

d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali e con i loro istituti di ricerca, iniziative di studio e ricerca sull'associazionismo;

e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo a livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7.

#### Art. 12.

##### *Conferenza regionale sull'associazionismo*

1. La giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita, in collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, una conferenza al fine di verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale, pongono in essere negli ambiti di attività di cui all'art. 2.

2. La conferenza è altresì finalizzata a raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia di associazionismo.

3. La giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo nella Regione.

4. La conferenza elegge i componenti dell'Osservatorio di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) ed e), rispettivamente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro che abbiano sede operativa in almeno tre province della Regione e tra i rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni di associazioni, che abbiano una sede operativa nella Regione.

5. Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte nel registro; possono altresì partecipare senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni non iscritte.

6. La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano in carica due anni.

7. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

#### Art. 13.

##### *Formazione ed aggiornamento professionale*

1. La Regione, nei propri piani della formazione professionale, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola altresì l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.

#### Art. 14.

##### *Norme finanziarie*

1. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e 7 è istituito il capitolo 42130 denominato «Contributo ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività delle associazioni. Per l'esercizio 1999, detto capitolo è alimentato mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto con legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo 49001, lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 10 e 11 è istituito nel medesimo bilancio il capitolo 42144 denominato «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo» con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo 16310 denominato «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0902

#### LEGGE REGIONALE 1° settembre 1999, n. 23.

**Modificazione ed integrazione alla legge regionale del 10 novembre 1998 n. 49: «Sostegno alle Associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale».**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)*

#### II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 49, le parole: «venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'atto deliberativo di istituzione dell'albo di cui all'art. 3 della presente legge».

2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1998 la parola «triennale» è sostituita con «annuale» e le parole «15 gennaio» sono sostituite dalle parole «31 ottobre».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1999

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1999.*

99R0903

**REGIONE SICILIA****LEGGE 28 settembre 1999, n. 23.****Interventi per le opere universitarie e contributi in favore di teatri.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del 1° ottobre 1999)***L'ASSEMBLEA REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il contributo a favore del teatro Stabile di Palermo, di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, come previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è incrementato di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1999.

2. Il contributo a favore dell'Ente autonomo regionale teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania previsto dall'art. 4, lettera a) della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è incrementato di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999.

**Art. 2.**

1. Per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7 e successive modifiche, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Teatro Massimo Bellini di Catania un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1999.

2. All'onere relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999, accantonamento codice 1001.

**Art. 3.**

1. Per l'anno 1999 alle opere universitarie è concesso un ulteriore contributo di lire 4.000 milioni per il raggiungimento dei loro fini istituzionali.

**Art. 4.**

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire 10.200 milioni per l'esercizio finanziario 1999. Al relativo onere si fa fronte per lire 1.450 milioni con l'utilizzo delle disponibilità del cap. 21257, cod. 1001 del bilancio della Regione siciliana del medesimo esercizio e per lire 8.750 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, per gli importi indicati a fianco dei seguenti capitoli:

- capitolo 38376 lire 750 milioni;
- capitolo 38377 lire 7.350 milioni;
- capitolo 38378 lire 650 milioni.

**Art. 5.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 settembre 1999.

**CAPODICASA**

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  
e per la pubblica istruzione: MORINELLO*

99R0917

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 6 0 0 0 \*

**L. 6.000**